SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco alfabetico semestrale delle confezioni delle specialità medicinali ad uso umano di cui è autorizzato il commercio aggiornato alla data del 31 dicembre 1991. (Art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1984 pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 31 dicembre 1984).

92A0037

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 422.

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della regione Trentino-Alto Adige sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. (Articolo 1, comma 1).

1. — COLLEGIO DI TRENTO

(Tribunale di Trento)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Albiano; Aldeno; Amblar; Andalo; Bresimo; Brez; Cagnò; Calavino; Caldes; Campodenno; Castelfondo; Cavareno; Cavedago; Cavedine; Cavizzana; Cembra; Cimone; Cis; Cles; Cloz; Commezzadura; Coredo; Croviana; Cunevo; Dambel; Denno; Dimaro; Don; Faedo; Fai della Paganella; Faver; Flavon; Fondo; Garniga; Giovo; Grauno; Grumes; Lasino; Lavis; Lisignago; Livo; Lona-Lases; Malè; Malosco; Mezzana; Mezzocorona; Mezzolombardo; Molveno; Monclassico; Nanno; Nave San Rocco; Ossana; Padergnone; Pejo; Pellizzano; Rabbi; Revò; Romallo; Romeno; Ronzone; Roverè della Luna; Ruffrè; Rumo; San Michele all'Adige; Sanzeno; Sarnonico; Segonzano; Sfruz; Smarano; Sover; Spormaggiore; Sporminore; Taio; Tassullo; Terlago; Terres; Terzolas; Ton; Trento; Tres; Tuenno; Valda; Vermiglio; Vervò; Vezzano; Zambana.

2. — COLLEGIO DI ROVERETO

(Tribunale di Rovereto)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Ala; Arco; Avio; Bersone; Besenello; Bezzecca; Bleggio Inferiore; Bleggio Superiore; Bocenago; Bolbeno; Bondo; Bondone; Breguzzo; Brentonico; Brione; Caderzone; Calliano; Carisolo; Castel Condino; Cimego; Concei; Condino; Daone; Darè; Dorsino; Drena; Dro; Fiavè; Folgaria; Giustino, Isera; Lardaro; Lomaso; Massimeno; Molina di Ledro; Montagne; Mori; Nago-Torbole; Nogaredo; Nomi; Pelugo; Pieve di Bono; Pieve di Ledro; Pinzolo; Pomarolo; Praso; Preore; Prezzo; Ragoli; Riva del Garda; Roncone; Ronzo-Chienis; Rovereto; San Lorenzo in Banale; Spiazzo; Stenico; Storo; Strembo; Tenno; Terragnolo; Tiarno di Sopra; Tiarno di Sotto; Tione di Trento; Trambileno; Vallarsa; Vigo Rendena; Villa Lagarina; Villa Rendena; Volano; Zuclo.

3. — COLLEGIO DI PERGINE VALSUGANA

(Tribunale di Trento)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Baselga di Pinè; Bedollo; Bieno; Borgo Valsugana; Bosentino; Calceranica al Lago; Caldonazzo; Campitello di Fassa; Canal San Bovo; Canazei; Capriana; Carano; Carzano; Castello-Molina di Fiemme; Castello Tesino; Castelnuovo; Cavalese; Centa San Nicolò; Cinte Tesino; Civezzano; Daiano; Fiera di Primiero; Fierozzo; Fornace; Frassilongo; Grigno; Imer; Ivano-Fracena; Lavarone; Levico Terme; Luserna; Mazzin; Mezzano; Moena; Novaledo; Ospedaletto; Palù del Fersina; Panchià; Pergine Valsugana; Pieve Tesino; Pozza di Fassa; Predazzo; Roncegno; Ronchi Valsugana; Sagron Mis; Samone; Sant'Orsola Terme; Scurelle; Siror; Soraga; Spera; Strigno; Telve; Telve di Sopra; Tenna; Tesero; Tonadico; Torcegno; Transacqua; Valfloriana; Varena; Vattaro; Vignola-Falesina; Vigo di Fassa; Vigolo Vattaro; Villa Agnedo; Ziano di Fiemme.

4. — COLLEGIO DI BOLZANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Aldino; Anterivo; Appiano sulla strada del vino; Bolzano; Bronzolo; Caldaro sulla strada del vino;

Cornedo all'Isarco; Cortaccia sulla strada del vino; Cortina sulla strada del vino; Egna; Laives; Magrè sulla strada del vino; Montagna; Ora; Salorno; Termeno sulla strada del vino; Trodena; Vadena.

5. — COLLEGIO DI MERANO
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Andriano; Avelengo; Caines; Castelbello-Ciardes; Cermes; Curon Venosta; Gargazzone; Glorenza; Laces; Lagundo; Lana; Lasa; Lauregno; Malles Venosta; Marlengo; Martello; Meltina; Merano; Moso in Passiria; Nalles; Naturno; Parcines; Plaus; Postal; Prato allo Stelvio; Proves; Rifiano; San Genesio Atesino; San Leonardo in Passiria; San Martino in Passiria; San Pancrazio; Sarentino; Scena; Senales; Senale San Felice; Silandro; Sluderno; Stelvio, Terlano; Tesimo; Tirolo; Tubre; Ultimo; Verano.

6. — COLLEGIO DI BRESSANONE
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Badia; Barbiano; Braies; Brennero; Bressanone; Brunico; Campo di Trens; Campo Tures; Castelrotto; Chienes; Chiusa; Corvara in Badia; Dobbiaco; Falzes; Fiè allo Sciliar; Fortezza; Funes; Gais; Laion; La Valle; Luson; Marebbe; Monguelfo; Naz-Sciaves; Nova Levante; Nova Ponente; Ortisei; Perca; Ponte Gardena; Predoi; Racines; Rasun-Anterselva; Renon; Rio di Pusteria; Rodengo; San Candido; San Lorenzo di Sebato; San Martino in Badia; Santa Cristina Valgardena; Selva dei Molini; Selva di Val Gardena; Sesto; Terento; Tires; Valdaora; Val di Vizze; Valle Aurina; Valle di Casies; Vandoies; Varna; Velturno; Villabassa; Villandro; Vipiteno.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— I collegi della regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Senato della Repubblica, prima dell'approvazione della presente legge, erano costituiti secondo le circoscrizioni territoriali stabilite dalla tabella approvata con D.P.R.6 febbraio 1948, n. 30 (Tabella delle circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica), successivamente rettificata con D.P.R. 28 febbraio 1948, n. 84.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1163):

Presentato dal Ministro dell'interno (GAVA) il 28 giugno 1988.

Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 luglio 1988, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 13 luglio 1988; 20, 28 settembre 1989; 3, 5 ottobre 1989.

Relazione scritta annunciata il 24 ottobre 1989 (atto n. 1163/*A* - relatore sen. MAZZOLA).

Esaminato in aula il 25 gennaio 1990; 8, 21 febbraio 1990 e approvato il 28 febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4633):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 marzo 1990.

Esaminato dalla I commissione il 21 marzo 1990; 4, 5 aprile 1990.

Esaminato in aula il 9 gennaio 1991; 6 febbraio 1991; 20, 21 giugno 1991 e approvato, con modificazioni, il 20 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 1163/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 novembre 1991.

Esaminato dalla 1ª commissione il 5 dicembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 10 dicembre 1991 (atto n. 1163/*C* - relatore sen. ELIA).

Esaminato in aula il 10 dicembre 1991 e approvato il 18 dicembre 1991.

92G0002

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 dicembre 1991.

Direttive per la redazione, elaborazione, aggiornamento e trasmissione della mappatura relativa agli impianti di acquedotto e per la trasmissione dei dati relativi ai controlli analitici esperiti sulle acque destinate al consumo umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 marzo 1991 a titolo «norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Decreta:

Art. 1.

Mappatura degli impianti di acquedotto

1. Le regioni, entro il termine del 30 aprile 1994, provvedono alla raccolta, presso i soggetti gestori di impianti di acquedotto, degli elementi conoscitivi e descrittivi costituenti nel loro insieme la mappatura degli impianti di acquedotto.

2. Qualora l'impianto di acquedotto da censire abbia uno sviluppo territoriale interregionale la sua mappatura è fatta di concerto tra le regioni interessate.

3. Su segnalazione dei soggetti gestori le regioni aggiornano la mappatura degli impianti di acquedotto al 31 dicembre di ciascun anno e comunque ogni qualvolta intervengano cambiamenti significativi delle opere e/o degli impianti nonché delle risorse idriche sfruttate e delle relative aree di salvaguardia.

4. Le regioni elaborano la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dall'anno 1995, ne inviano copia al Ministero della sanità secondo le indicazioni contenute nell'allegato I al presente decreto, del quale fa parte integrante.

Art. 2.

Elenchi speciali

1. La documentazione di cui all'art. 1 deve comprendere anche i sottoelencati elementi informativi:

a) le acque dolci superficiali classificate in categoria inferiore ad A3 perché non corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, relativamente ai soli parametri che presentano valori unicamente nella colonna G, sono riportate in un primo elenco speciale con l'annotazione della necessità di interventi prioritari atti a migliorarne le caratteristiche qualitative, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto;

b) le acque dolci superficiali che presentano le caratteristiche di cui all'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, sono riportate in un secondo elenco speciale con l'annotazione della necessità di interventi prioritari atti a migliorarne le caratteristiche qualitative, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto;

c) le acque dolci sotterranee, che sono sottoposte ad un trattamento di potabilizzazione e/o disinfezione in forza della loro *facies* fisica, chimica, chimico-fisica e/o biologica, sono riportate in un terzo elenco speciale; nel caso in cui il trattamento di potabilizzazione e/o disinfezione si renda necessario a causa di contaminazione antropica va annotata la necessità di interventi prioritari atti a migliorare le caratteristiche qualitative delle risorse.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero della sanità nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 1.

Art. 3.

Disposizioni integrative per le attività di controllo

1. Per permettere un adeguato svolgimento in sede locale delle attività di controllo sanitario sulle acque destinate al consumo umano, le regioni emanano apposite direttive rivolte ai soggetti gestori di impianti di acquedotto affinché la documentazione da essi trasmessa direttamente alle unità sanitarie locali ed ai presidi e servizi multizonali di prevenzione abbia la periodicità prevista dall'art. 1, sia conforme almeno agli elementi conoscitivi, descrittivi ed informativi ivi dettati ed assicuri criteri omogenei di catalogazione su tutto il territorio regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1 le regioni trasmettono ogni anno alle unità sanitarie locali ed ai presidi e servizi multizonali di prevenzione copia degli elenchi speciali di cui all'art. 2.

Art. 4.

Caratterizzazione di base degli impianti di acquedotto

1. Nelle more della realizzazione della mappatura degli impianti di acquedotto, le regioni provvedono, entro il termine del 30 aprile 1992, alla caratterizzazione di base degli impianti di acquedotto che servano almeno 5.000 abitanti, acquisendo i relativi dati presso i competenti soggetti gestori.

2. Qualora l'impianto di acquedotto da censire abbia uno sviluppo territoriale interregionale la sua caratterizzazione di base è fatta di concerto tra le regioni interessate.

3. Le regioni, entro il termine del 30 giugno 1992, inviano alle unità sanitarie locali ed ai presidi e servizi multizonali di prevenzione competenti per territorio nonché al Ministero della sanità copia della documentazione di cui al comma 1, redatta seguendo le indicazioni contenute nell'allegato I.

Art. 5.

Sistema informativo sanitario

1. In fase di realizzazione sia della caratterizzazione di base che della mappatura degli impianti di acquedotto, le regioni possono usufruire, per quanto di competenza territoriale, degli elementi conoscitivi relativi agli impianti di acquedotto già censiti dal Sistema informativo sanitario.

Art. 6.

Modalità di trasmissione dei dati analitici

1. Per permettere una tempestiva ed articolata conoscenza della qualità delle risorse idropotabili e dell'acqua destinata al consumo umano i dati analitici di cui al combinato disposto degli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono acquisiti dal Ministero della sanità tramite rete telematica.

2. I presidi e servizi multizonali di prevenzione, tramite la rete telematica di cui al comma 1, trasmettono direttamente al Sistema informativo sanitario, con cadenza regolare e periodica stabilita in funzione della mole di dati da inviare, i dati analitici di cui al comma 1.

Roma, 13 dicembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO I

1. DEFINIZIONI

Per **impianto di acquedotto** si intende il complesso degli impianti di attingimento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano. Per **impianto di attingimento** si intende il complesso di opere occorrenti per la raccolta, la regolarizzazione e la derivazione delle risorse idropotabili nonchè per la loro protezione e conservazione sia in termini di disponibilità che in termini di qualità. Per **impianto di trasporto** si intende il complesso di opere occorrenti per convogliare le acque dagli impianti di attingimento agli impianti di distribuzione. Per **impianto di trattamento** si intende il complesso di opere occorrenti per conferire alle acque le caratteristiche di qualità richieste dalla loro destinazione al consumo umano. Per **impianto di distribuzione** si intende il complesso di opere occorrenti per consegnare agli utenti acqua destinata al consumo umano.

Per **corpo idrico** (o risorsa idropotabile) s'intende qualsiasi volume d'acqua suscettibile d'essere impiegato per una o più utilizzazioni, tra cui, in particolare, in questo contesto, l'utilizzazione potabile. Per **acque dolci superficiali** si intendono i corsi d'acqua nonchè i laghi ed i serbatoi, naturali ed artificiali. Per **acque dolci sotterranee** si intendono gli accumuli di acqua nel sottosuolo, affioranti o meno in superficie. Per **acque salmastre** si intendono le zone di foce dei corsi d'acqua, i laghi, gli stagni salmastri e le lagune, nonché talune risorse sotterranee con un certo grado di salinità. Per **acque marine** si intendono i corpi idrici caratterizzati da uno spiccato grado di salinità.

2. CARATTERIZZAZIONE DI BASE

2.1. Definizione e finalità

La caratterizzazione di base é un livello conoscitivo elementare degli impianti di acquedotto. La sua realizzazione si fonda sulla utilizzazione di informazioni che, se non già disponibili presso gli uffici regionali, sono comunque facilmente reperibili presso i soggetti gestori degli impianti di acquedotto. Essa in sostanza permette

di acquisire, in tempi stretti ed in maniera omogenea sul territorio nazionale, un primo quadro sintetico di conoscenze quali-quantitative sugli approvvigionamenti di acqua potabile.

2.2. Criteri e metodologie

Per facilitare le attività di governo regionale nel settore ed altresì permettere, tra l'altro, un corretto svolgimento delle attività conoscitive preliminari ad ogni politica di indirizzo e coordinamento a livello centrale, é opportuno inquadrare la caratterizzazione di base degli impianti di acquedotto nell'ambito della fruibilità da parte degli utenti dell'acqua condottata.

Da tale impostazione deriva la necessità di articolare l'archiviazione dei dati elementari nelle seguenti fattispecie:

- elenco dei gestori degli impianti di acquedotto;
- elenco e descrizione delle fonti di approvvigionamento;
- elenco e descrizione degli impianti di acquedotto.

2.2.1. ELENCO DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO

I gestori di impianti di acquedotto, in tutto o in parte ricadenti nel territorio regionale, vanno censiti in appositi elenchi.

2.2.2. ELENCO DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO

2.2.2.1. Acque superficiali

Su carta IGM a scala 1:25000 munita dei necessari riferimenti geografici rispetto al meridiano di Monte Mario e su carta a scala 1:2000 munita dei necessari riferimenti catastali vanno evidenziati tutti i punti di emungimento a scopo potabile ed i corpi idrici ad essi relativi; all'intorno di ciascun punto di presa, inoltre, vanno circoscritte, ove disposte, le rispettive aree di salvaguardia.

Di ciascun corpo idrico vanno indicate, tra l'altro, le eventuali utilizzazioni contestuali, specificando per l'utilizzazione potabile il volume di acqua attinto e, per le sole acque dolci, la categoria di classificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

2.2.2.2. Acque sotterranee

Su carta IGM a scala 1:25000 munita dei necessari riferimenti geografici rispetto al meridiano di Monte Mario e su carta a scala 1:2000 munita dei necessari riferimenti catastali vanno evidenziati i pozzi e le sorgenti le cui acque vengono utilizzate a scopo potabile ed all'intorno di essi vanno circoscritte le rispettive aree di salvaguardia, ove disposte.

Di ciascuna risorsa idrica vanno indicate, tra l'altro, le eventuali utilizzazioni contestuali, specificando per l'utilizzazione potabile il volume di acqua attinto e se l'acqua subisce un trattamento di potabilizzazione e/o disinfezione in forza delle proprie caratteristiche qualitative rilevate alla captazione secondo quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 236.

2.2.3. ELENCO DEGLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO

Su carta IGM a scala 1:25.000 munita dei necessari riferimenti geografici rispetto al meridiano di Monte Mario vanno ricostruiti gli impianti di acquedotto che servano almeno 5000 utenti.

Di ciascun impianto censito vanno descritte, in appositi elenchi, le caratteristiche salienti, quali, ad esempio, portata media annua, portata minima e portata massima, quota parte della portata derivata da acque dolci superficiali e sotterranee, salmastre e marine, lunghezza, anno o epoca di inizio attività, comuni serviti, impianti di trattamento e loro modalità di funzionamento, etc.

2.3. Operatività

La modulistica da utilizzare localmente nella realizzazione della caratterizzazione di base deve assicurare criteri omogenei di catalogazione su tutto il territorio regionale e pertanto la sua definizione è a carico di ciascuna Regione.

In appendice 1 è invece riportata la modulistica da utilizzare affinchè la caratterizzazione di base assicuri criteri omogenei di catalogazione su tutto il territorio nazionale. La trasmissione al Ministero della Sanità di copia della documentazione in questione deve comunque avvenire esclusivamente attraverso tale modulistica; al riguardo si precisa altresì che vanno trasmesse dalle Regioni all'Amministrazione sanitaria centrale le sole informazioni relative a gestioni acquedottistiche non ancora censite dal Sistema informativo sanitario o censite in maniera incompleta.

2.4. Utilizzazione delle informazioni raccolte

Nelle more della realizzazione della mappatura degli impianti di acquedotto le Regioni provvedono alla elaborazione delle informazioni raccolte in modo da realizzare almeno le seguenti operazioni:

a) elenco di tutti gli attingimenti idrici destinati al consumo umano; loro raggruppamento in tipologie omogenee; loro visualizzazione geografica per ambiti territoriali successivi;

b) quantificazione, per tipologia di risorsa e per ambiti territoriali successivi, del volume d'acqua attinto destinato al consumo umano. Conseguenti verifiche dei rapporti fabbisogno/disponibilità;

c) prima classificazione qualitativa per tipologia di risorsa e per ambiti territoriali successivi, dell'acqua destinata al consumo umano (1). Conseguenti verifiche dei rapporti fabbisogno/disponibilità;

d) elenco e visualizzazione geografica degli impianti di acquedotto.

3.MAPPATURA

3.1. Definizione e finalità

La mappatura è il quadro conoscitivo completo delle caratteristiche della rete acquedottistica.

La sua formazione ha lo scopo di permettere la realizzazione di un preciso quadro analitico su scala regionale, atto ad orientare sia la tutela e la promozione della qualità dei corpi idrici che le ipotesi di loro utilizzazione in campo produttivo e civile e, in questo ultimo ambito, anche a programmare e a realizzare gli interventi relativi al PRGA.

3.2. Criteri e metodologie

Per le ragioni esposte precedentemente, anche nella formazione della mappatura della rete acquedottistica l'aggregazione dei dati elementari segue il criterio di riferimento della messa a disposizione degli utenti, attraverso l'impianto di acquedotto, dell'acqua destinata al consumo umano.

3.2.1. ELENCO DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO

I gestori di impianti di acquedotto, in tutto o in parte ricadenti nel territorio regionale, vanno censiti in appositi elenchi.

3.2.2. ELENCO DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO

3.2.2.1. Acque superficiali

3.2.2.1.1. LAGHI E SERBATOI

a) Dati di identificazione

- denominazione
- localizzazione su carta IGM a scala 1:25.000 munita dei necessari riferimenti geografici rispetto al meridiano di Monte Mario e su carta a scala 1:2000 munita dei necessari riferimenti catastali della parte di corpo idrico influente sulla qualità dell'acqua prelevata;
- indicazione delle Regioni, province e comuni nei quali ricade il corpo idrico.

b) Dati geografici ed idrografici; derivazioni

- compartimento del servizio idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici;
- bacino idrografico;
- regione o regioni il cui territorio ricade in tutto o in parte nel bacino imbrifero del corpo idrico;
- provincia o province il cui territorio ricade in tutto o in parte nel bacino imbrifero del corpo idrico;

- immissari;
- emissari;
- quota media del pelo liquido (in metri sul livello del mare) per i laghi naturali e quota di massima ritenuta per i serbatoi;
- superficie (2) in Km^2;
- superficie del bacino imbrifero in Km^2;
- perimetro (2) in Km;
- profondità massima (2) in metri;
- volume di acqua (2) in milioni di metri cubi;
- utenza servita: agricola
  zootecnica
  industriale
  civile
  altro;
- portata media annua in metri cubi/secondo e portate minime e massime mensili in metri cubi/secondo derivate per i diversi usi.

c) Dati sulle derivazioni ad uso potabile

- localizzazione del punto di presa su carta IGM a scala 1:25000 munita dei necessari riferimenti geografici rispetto al meridiano di Monte Mario e su carta a scala 1:2000 munita dei necessari riferimenti catastali: provincia, comune e località;
- portata minima in litri/secondo;
- portata massima in litri/secondo;
- portata d'esercizio in litri/secondo;
- utilizzazione: continua
  periodica
  occasionale;
- estremi del provvedimento di concessione e relative scadenze;
- concessionario;
- categoria di classificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;
- eventuale iscrizione in elenco speciale;
- Unità Sanitaria Locale competente ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
- Presidio Multizonale di Prevenzione competente ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
- acquedotti alimentati.

3.2.2.1.2. CORSI D'ACQUA NATURALI ED ARTIFICIALI

a) Dati di identificazione

- denominazione;
- localizzazione su carta IGM a scala 1:25.000 munita dei necessari riferimenti geografici rispetto al meridiano di Monte Mario e su carta a scala 1:2000 munita dei necessari riferimenti catastali della parte di corpo idrico influente sulla qualità dell'acqua prelevata.

b) Dati geografici ed idrografici; derivazioni

- compartimento del servizio idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici;
- bacino idrografico;
- regione o regioni il cui territorio ricade nel bacino imbrifero del corpo idrico sotteso dalla sezione in corrispondenza del punto di presa;
- affluenti a monte del punto di presa;
- superficie (3) del bacino imbrifero in Km^2 ;
- portate media annua e minima (3) del corpo idrico;
- recapito;
- utenza servita: agricola
  zootecnica
  industriale
  civile
  altro;
- portata media annua in metri cubi/secondo e portate minime e massime mensili in metri cubi/secondo derivate per i diversi usi.

c) Dati sulle derivazioni ad uso potabile

- localizzazione del punto di presa su carta IGM a scala 1:25000 munita dei necessari riferimenti geografici rispetto al meridiano di Monte Mario e su carta a scala 1:2000 munita dei necessari riferimenti catastali: provincia, comune e località;
- numerazione progressiva del punto di presa a partire dalle sorgenti;
- portata minima in litri/secondo;
- portata massima in litri/secondo;
- portata d'esercizio in litri/secondo
- utilizzazione: continua
  periodica
  occasionale;
- estremi del provvedimento di concessione e relative scadenze;
- concessionario;
- categoria di classificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1982, n. 515;
- eventuale iscrizione in elenco speciale;
- Unità Sanitaria Locale competente ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 236;
- Presidio Multizonale di Prevenzione competente ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 236;
- acquedotti alimentati.

3.2.2.1.3. ACQUE SALMASTRE

Per i diversi corpi idrici, a secondo della loro assimilazione, si adottano le metodologie indicate per laghi e serbatoi o per corsi d'acqua naturali ed artificiali o per acque sotterranee.

3.2.2.1.4. ACQUE MARINE

a) Dati di identificazione e geografici

- denominazione del mare;
- indicazione del Comune e relativa provincia il cui territorio si affaccia sulle acque marine sfruttate;
- localizzazione su carte IGM a scala 1:25.000 munite dei necessari riferimenti geografici rispetto al meridiano di Monte Mario e su carta a scala 1:2000 munita dei necessari riferimenti catastali del punto di presa e, ove possibile, della parte di mare influente sulla qualità dell'acqua prelevata;

b) Dati sulle derivazioni ad uso potabile

- localizzazione del punto di presa: latitudine e longitudine;
- portata derivata in litri/secondo;
- utilizzazione: continua
  periodica
  occasionale;
- estremi del provvedimento di concessione e relative scadenze;
- concessionario;
- Unità Sanitaria Locale competente ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 236;
- Presidio Multizonale di Prevenzione competente ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988 n. 236;
- acquedotti alimentati.

3.2.2.2. Acque sotterranee

3.2.2.2.1.POZZI

a) Dati di identificazione, geografici ed idrogeologici

- localizzazione del punto di presa su carta IGM 1:25000 munita dei necessari riferimenti geografici rispetto al meridiano di Monte Mario e su carta a scala 1:2000 munita dei necessari riferimenti catastali: provincia, comune e località;
- denominazione (ove possibile) e numerazione progressiva in ambito comunale del pozzo;
- stratigrafia ovvero indicazione dell'esistenza o meno di formazioni geologiche impermeabili a protezione delle falde;
- tipologia: da falda freatica
  da falda artesiana;
- altezza s.l.m. in metri della testata;
- profondità in metri dal piano di campagna;
- profondità in metri del primo pescaggio;
- collegamento in batteria;
- tipo di rivestimento del pozzo;
- utenza servita: agricola

zootecnica
industriale
civile
altro;

- portata media annua in litri/secondo e portate minime e massime mensili in litri/secondo derivate per i diversi usi e per ogni uso: ritmo di sfruttamento in ore/giorno e in giorni/anno;
- periodo di magra specificando la stagione dell'anno e la durata in giorni.

b) Dati sulle derivazioni ad uso potabile

- portata minima in litri/secondo;
- portata massima in litri/secondo;
- portata d'esercizio in litri/secondo;
- utilizzazione: continua
  periodica
  occasionale;
- estremi del provvedimento di concessione e relative scadenze;
- concessionario;
- eventuale iscrizione in elenco speciale ed indicazione di priorità;
- Unità Sanitaria Locale competente ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
- Presidio Multizonale di Prevenzione competente ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
- acquedotti alimentati.

3.2.2.2.2. SORGENTI

a) Dati di identificazione, geografici ed idrogeologici

- localizzazione del punto di presa su carta IGM a scala 1:25000 munita dei necessari riferimenti geografici rispetto al meridiano di Monte Mario e su carta a scala 1:2000 munita dei necessari riferimenti catastali: provincia, comune e località;
- denominazione (ove possibile) e numerazione progressiva in ambito comunale della sorgente;
- stratigrafia ovvero indicazione dell'esistenza o meno di formazioni geologiche impermeabili a protezione delle falde;
- altezza s.l.m. in metri;
- tipo di presa;
- utenza: agricola
  zootecnica
  industriale
  civile
  altro;

portata media annua in litri/secondo e portate minime e massime mensili in litri/secondo derivate per i diversi usi.

b) Dati sulle derivazioni ad uso potabile

- portata media annua in litri/secondo;
- portata massima in litri/secondo;
- portata minima in litri/secondo;
- periodo di magra, specificando il periodo dell'anno e la durata in giorni;
- utilizzazione: continua
periodica
occasionale;
- estremi del provvedimento di concessione e relative scadenze;
- concessionario;
- eventuale iscrizione in elenco speciale ed indicazione di priorità;
- Unità Sanitaria Locale competente ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
- Presidio Multizonale di Prevenzione competente ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
- acquedotti alimentati.

3.2.3. ELENCO DEGLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO (4)

3.2.3.1 Caratteristiche delle opere di trasporto

- gestore del servizio: denominazione
indirizzo
n° personale addetto;
- denominazione dell'impianto;
- diffusione territoriale: comunale
intercomunale
interprovinciale
interregionale;
- elenco comuni serviti e per ognuno: popolazione residente
popolazione massima fluttuante
poplazione servita
potenzialità impianto;
- anno o epoca di inizio dell'attività;
- volume di acqua erogata all'anno in migliaia di metri cubi;
- insediamenti serviti: civile
industriale
agricolo
zootecnico
altro;
- sviluppo totale in Km;
- distanza in Km tra impianto o impianti di attingimento ed impianto o impianti di trattamento;
- modalità di trasporto dell'acqua: a pelo libero
sotto pressione
a pelo libero e sotto pressione;

- materiali impiegati in Km: acciaio
  cemento con lamierino di acciaio
  ghisa
  ghisa sferoidale con cemento
  cemento-armato
  cemento-amianto
  materiali plastici
  muratura
  altro;
- portata media annua in metri cubi/secondo;
- portata massima in metri cubi/secondo e periodo corrispondente;
- portata minima in metri cubi/secondo e periodo corrispondente;
- quota parte della portata media derivata da acque dolci superficiali;
- quota parte della portata media derivata da acque salmastre;
- quota parte della portata media derivata da acque marine;
- quota parte della portata media derivata da acque dolci sotterranee;
- presenza di impianti di sollevamento (pompe) per l'immissione dell'acqua nei serbatoi;
- presenza di interconnessioni con altre opere di trasporto: denominazione di tali altre opere.

3.2.3.2. **Caratteristiche degli impianti di potabilizzazione e/o disinfezione**

- denominazione ed ubicazione dell'impianto;
- anno di inizio attività;
- gestore del servizio: denominazione
  indirizzo
  personale addetto;
- risorse idriche trattate;
- quantità di acqua trattata in mc/secondo;
- tipologia funzionamento: grigliatura
  filtrazione a sabbia:
  - lenta
  - semilenta
  - rapida a gravità
  - rapida a pressione
  sedimentazione primaria
  flocculazione continua:
  - con solfato di alluminio
  - con solfato di ferro
  - con solfato di alluminio e adiuvanti di flocculazione
  - con solfato di ferro e adiuvanti di flocculazione
  - altro

flocculazione discontinua:
- con solfato di alluminio
- con solfato di ferro
- con solfato di alluminio e adiuvanti di flocculazione
- con solfato di ferro e adiuvanti di flocculazione
- altro

sedimentazione secondaria

trattamenti particolari:
- aerazione
- ossidazione
- osmosi inversa
- elettrodialisi
- uso di resine a scambio ionico
- filtrazione su carbone attivo : a gravita
a pressione
- altro

preclorazione:
- con cloro gassoso
- con ipoclorito
- altro

disinfezione:
- con cloro gassoso: clorazione semplice
superclorazione
al punto di rottura
- con ipoclorito: clorazione semplice
superclorazione
al punto di rottura
- con biossido di cloro
- con cloroammine
- con ozono
- altro;

- utilizzazione: continua
periodica
occasionale.

3.2.3.3. Caratteristiche della rete di distribuzione (per ogni comune servito)

- denominazione;
- gestore del servizio : denominazione
indirizzo
n° personale addetto;
- anno o epoca di inizio dell'attivita;
- insediamenti serviti: civile
industriale

agricolo
zootecnico
altro;

- volume di acqua tariffato nell'anno in migliaia di metri cubi;
- portata media annua in metri cubi/secondo;
- portata minima metri cubi/secondo e periodo corrispondente;
- portata massima metri cubi/secondo e periodo corrispondente;
- lunghezza in Km;
- materiali impiegati in Km: acciaio
  cemento con lamierino di acciaio
  ghisa
  ghisa sferoidale con cemento
  cemento armato
  cemento amianto
  materiali plastici
  muratura
  altro;
- conformazione: ad albero
  a maglie
  mista;
- serbatoi di accumulo, di scarico o di compenso: numero complessivo;
- per ogni serbatoio: ubicazione
  capacita in metri cubi.

3.3. Operativita

La modulistica da utilizzare localmente nella realizzazione della mappatura degli impianti di acquedotto deve assicurare criteri omogenei di catalogazione su tutto il territorio regionale e pertanto la sua definizione e a carico della Regione.

In appendice 2 e riportata la modulistica da utilizzare affinche la mappatura assicuri criteri omogenei di catalogazione su tutto il territorio nazionale. La trasmissione al Ministero della Sanita di copia della documentazione in questione deve avvenire o attraverso tale modulistica ovvero mediante supporto magnetico (contenente i medesimi dati della modulistica in parola), le caratteristiche del quale sono fornite dal Ministero della sanita; al riguardo si precisa altresì che vanno trasmesse dalle Regioni all'Amministrazione sanitaria centrale le sole informazioni relative a gestioni acquedottistiche non ancora censite dal Sistema informativo sanitario o censite in maniera incompleta.

NOTE:

(1) A tal fine si tenga presente che per la classificazione delle acque dolci superficiali vigono le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1982, n. 515. Per le acque salmastre e marine, invece, in dipendenza della necessità di renderle potabili, normalmente, attraverso un trattamento fisico e chimico spinto con eventuale affinazione nonchè attraverso la disinfezione, si può assumere il criterio uniforme e generalizzato di assimilarle ad una categoria inferiore alla A3 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1982, n. 515. Per le acque dolci sotterranee, infine, una prima classificazione è già possibile sulla base del riscontro o meno della necessità di un trattamento di potabilizzazione e/o disinfezione in forza delle loro caratteristiche qualitative rilevate alla captazione.

(2) In corrispondenza della quota definita per il pelo liquido.

(3) In corrispondenza di una sezione nella quale è ubicata la presa.

(4) Le regioni provvedono alla redazione di un unico elenco degli impianti di acquedotto, ciascuno dei quali va messo in correlazione alle diverse risorse sfruttate.

APPENDICE 1

1. PREMESSA

Per facilitare la raccolta e l'elaborazione dei dati, il complesso delle opere relative agli impianti di attingimento, di trasporto, di eventuale trattamento e di distrubuzione dell'acqua potabile (opere che nel loro insieme costituiscono **l'impianto di acquedotto**) è stato, in questa sede, convenzionalmente suddiviso in due blocchi distinti:

- per **acquedotto** si intende il complesso delle opere di captazione, adduzione ed eventuale trattamento dell'acqua compreso tra i punti di sfruttamento delle risorse idriche e le opere di alimentazione della rete (comunale o subcomunale) di distribuzione dell'acqua potabile);
- per **rete di distribuzione** si intendono le opere di alimentazione della rete (serbatoi di compenso ed accumulo o simili) ed il complesso di tubazioni che, a seguire, adduce l'acqua ai singoli punti di utilizzo.

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello APO. 01 deve essere compilato in tutte le sue parti; la richiesta di indicare il nominativo di un referente per la compilazione dei successivi modelli è motivata dall'esigenza di facilitare eventuali successivi contatti, anche per le vie brevi.

Per le **gestioni di soli acquedotti** devono essere compilati, per ciascuno impianto preso in considerazione, i modelli APA. 01, APA. 02, APA. 03.

Per le **gestioni di sole reti di distribuzioni** devono essere compilati un modello APD. 01 e tanti modelli APD. 02 quanti sono i Comuni serviti.

Per le **gestioni sia di acquedotti che delle relative reti di distribuzione** si devono compilare tutti i modelli.

Per ogni necessità, in ciascun modello APA. 01, APA. 02, APA. 03 ed APD. 02 sono riportate specifiche istruzioni per la compilazione.

MINISTERO DELLA SANITA'
Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica

RILEVAZIONE DATI RELATIVI AGLI ACQUEDOTTI E
ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

APO.01

GESTIONE DEL SERVIZIO

GESTORE DEL SERVIZIO

Denominazione ____________________

Indirizzo ____________________ C.A.P. ______

Comune ____________________ Prov. ______

Recapito telefonico ________ / ____________

Tipologia del Gestore:

1. Comune ☐
2. Azienda municipalizzata ☐
3. Consorzio o municipalizzata consorziale ☐
4. Ente di diritto pubblico ☐
5. Societa' od altra impresa privata ☐
6. Regione ☐
7. Altro tipo ____________________ ☐
(specificare quale)

Personale addetto al servizio: n° ________ persone

Referente per la compilazione dei modelli:

Cognome ____________________ Nome ____________________

Recapito telefonico ________ / ____________

Riportare il numero di copie compilate per ciascun modello nei riquadri posti a fianco dei relativi codici:

schede

APA.01 n° ____ APA.03 n° ____

APA.02 n° ____

schede

APD.01 n° ____

APD.02 n° ____

MINISTERO DELLA SANITA'
Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica

RILEVAZIONE DATI RELATIVI AGLI ACQUEDOTTI E
ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

APA.01 / A

ACQUEDOTTO

Denominazione dell'impianto: ACQUEDOTTO ____________________

____

Diffusione territoriale

1. Comunale ☐ 3. Interprovinciale ☐
2. Intercomunale ☐ 4. Interregionale ☐

Altre caratteristiche

1. Anno di inizio attivita' (*) ____________
2. Portata media ⊔⊔⊔⊔ , ⊔⊔⊔ mc/secondo
3. Lunghezza totale ⊔⊔⊔⊔⊔ km
4. Materiali impiegati (*) __ __ __ __ __ __ __ __
5. Modalita' di trasporto (*) __ __

(*) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Anno di inizio attivita': anno (o epoca) di entrata in servizio dell'acquedotto nell'attuale struttura

2. Materiali impiegati
   AC = acciaio
   CL = cemento con lamierino di acciaio
   GH = ghisa
   GC = ghisa sferoidale con cemento
   CA = cemento armato
   CM = cemento-amianto
   MP = materiali plastici
   MU = muratura

3. Modalita' di trasporto dell'acqua
   SP = sotto pressione
   PL = pelo libero

(segue)

MINISTERO DELLA SANITA'
Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica

RILEVAZIONE DATI RELATIVI AGLI ACQUEDOTTI E
ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

APA.02 / A

ACQUEDOTTO

Denominazione dell'impianto: ACQUEDOTTO ______________________

____

ELENCO DELLE RISORSE IDRICHE UTILIZZATE NELL'APPROVVIGIONAMENTO

Num. ord.	Natura (*)	Denominazione	Ubicazione opere di captazione (*)	Util. (*)	Acqua attinta (*)
	_ _	______	______	( )	└┴┴┘
	_ _	______	______	( )	└┴┴┘
	_ _	______	______	( )	└┴┴┘
	_ _	______	______	( )	└┴┴┘
	_ _	______	______	( )	└┴┴┘
	_ _	______	______	( )	└┴┴┘
	_ _	______	______	( )	└┴┴┘
	_ _	______	______	( )	└┴┴┘
	_ _	______	______	( )	└┴┴┘
	_ _	______	______	( )	└┴┴┘
	_ _	______	______	( )	└┴┴┘
	_ _	______	______	( )	└┴┴┘
	_ _	______	______	( )	└┴┴┘

(segue)

(*) Vedere le istruzioni sul retro del modello

MINISTERO DELLA SANITA'
Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica

RILEVAZIONE DATI RELATIVI AGLI ACQUEDOTTI E
ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

APA.02 / B

(segue elenco delle risorse idriche utilizzate nell'approvvigionamento)

Num. ord.	Natura (*)	Denominazione	Ubicazione opere di captazione (*)	Util. (*)	Acqua attinta(*)
	_ _			( )	
	_ _			( )	
	_ _			( )	
	_ _			( )	
	_ _			( )	
	_ _			( )	
	_ _			( )	
	_ _			( )	
	_ _			( )	
	_ _			( )	

(*) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Natura:
   PF = pozzo da falda freatica
   PA = pozzo da falda artesiana
   SG = sorgente
   FM = fiume
   LN = lago naturale
   LA = lago o bacino artificiale
   MR = mare o acque salmastre
   AM = acque meteoriche
2. Ubicazione opere di captazione: indicare il Comune e la sigla automobilistica della Provincia
3. Utilizzo:
   C = continuo
   P(xx) = periodico (indicare, tra parentesi, per quanti mesi nell'anno)
   O = occasionale (solo se l'utilizzazione e' inferiore ai 30 giorni annui)
4. Acqua attinta: quantita' espressa in litri/secondo

MINISTERO DELLA SANITA'
Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica

RILEVAZIONE DATI RELATIVI AGLI ACQUEDOTTI E
ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

APA.03 / A

ACQUEDOTTO

Denominazione dell'impianto: ACQUEDOTTO ______________________

____

ELENCO DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E/O DISINFEZIONE				
Num. ord.	Denominazione e ubicazione impianto (*)	Risorse idriche trattate (*)	Util. (*)	Tipologia funzion. (*)
1	____________	....	( )	⊔⊔ ⊔
2	____________	....	( )	⊔⊔ ⊔
3	____________	....	( )	⊔⊔ ⊔
4	____________	....	( )	⊔⊔ ⊔
5	____________	....	( )	⊔⊔ ⊔

(*) Vedere le istruzioni sul retro del modello

N.B. Si prega di compilare il presente modello solo nel caso in cui le acque subiscano un trattamento di potabilizzazione o disinfezione.

MINISTERO DELLA SANITA'
Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica

RILEVAZIONE DATI RELATIVI AGLI ACQUEDOTTI E
ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

APA.03 / B

(*) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione e/o ubicazione impianto	:	indicare, se possibile, l'eventuale denominazione dell'impianto di potabilizzazione e/o disinfezione e, in ogni caso, il Comune e la sigla della Provincia dove esso e' ubicato;
Risorse idriche trattate	:	per ciascun impianto di potabilizzazione dell'acquedotto in oggetto, indicare la risorsa o le risorse idriche trattate, utilizzando il loro numero d'ordine (ved. mod. APA.02);
Utilizzo	:	C = continuo P(xx) = periodico (indicare per quanti mesi nell'anno) O = occasionale (solo se la utilizzazione e' inferiore ai 30 giorni nell'anno)
Tipologia di funzionamento	:	D = disinfezione T1 = trattamento fisico semplice T2 = trattamento fisico e chimico normale T3 = trattamento fisico e chimico spinto ed affinazione

MINISTERO DELLA SANITA'
Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica

RILEVAZIONE DATI RELATIVI AGLI ACQUEDOTTI E
ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

APD.02 / A

DISTRIBUZIONE IDRICA NEL COMUNE DI ______________________

ACQUEDOTTI CHE ALIMENTANO LA RETE

Denominazione acquedotto ....
Gestore acquedotto ....
Indirizzo del gestore:
via e n.ro civico ....
C.A.P. .... Comune .... prov .....

Denominazione acquedotto ....
Gestore acquedotto ....
Indirizzo del gestore:
via e n.ro civico ....
C.A.P. .... Comune .... prov .....

Denominazione acquedotto ....
Gestore acquedotto ....
Indirizzo del gestore:
via e n.ro civico ....
C.A.P. .... Comune .... prov .....

Denominazione acquedotto ....
Gestore acquedotto ....
Indirizzo del gestore:
via e n.ro civico ....
C.A.P. .... Comune .... prov .....

Denominazione acquedotto ....
Gestore acquedotto ....
Indirizzo del gestore:
via e n.ro civico ....
C.A.P. .... Comune .... prov .....

(segue)

MINISTERO DELLA SANITA'
Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica

RILEVAZIONE DATI RELATIVI AGLI ACQUEDOTTI E
ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

APD.02 / B

DISTRIBUZIONE IDRICA NEL COMUNE DI ______________________

SERBATOI

Numero	Capacita' totale	Materiali
⊔⊔	⊔⊔⊔⊔⊔ mc	_ _ _ _ _ _ _ _ _

Qualora nella rete di distribuzione siano compresi serbatoi, occorre indicare in successione il numero, la somma delle loro capacita' e i materiali di cui sono costituiti (utilizzando le sigle riportate nel mod. APA.01/A)

CARATTERISTICHE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Portata media	Lunghezza tot.	Materiali
⊔⊔⊔⊔ , ⊔⊔⊔⊔ mc/sec	⊔⊔⊔⊔ km	_ _ _ _ _ _ _ _ _

Indicare in successione la portata media espressa in mc/secondo e la lunghezza complessiva della rete, nonche' i materiali di cui e' costituita (utilizzando le sigle riportate nel mod. APA.01/A)

Il Comune indicato e' servito da piu' reti di distribuzione idrica indipendenti ? SI ☐ NO ☐

In caso affermativo:

- se il gestore di tali reti coincide con il compilatore, riempire tanti mod. APD.02 quante sono le reti indipendenti.

APPENDICE 2

1. PREMESSA

Per facilitare la raccolta e l'elaborazione dei dati, anche in questa sede si è provveduto ad operare alcune convenzionali suddivisioni in blocchi dell'impianto di acquedotto propriamente detto.

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I modelli vanno dattiloscritti o compilati a mano in stampatello.

Nella compilazione del quadro "denominazione" dei singoli modelli non possono essere utilizzati più di quaranta caratteri, compresi spazi e caratteri speciali nonchè caratteri prestampati.

I codici identificativi dei vari oggetti della rilevazione sono dei progressivi strettamente numerici.

La denominazione ed il codice dei vari oggetti della rilevazione che si ripetono sui diversi modelli vanno riportati sempre nella medesima forma.

Il modello F. 46 deve essere compilato in tutte le sue parti; la richiesta di indicare il nominativo di un referente per la compilazione dei successivi modelli è motivata dall'esigenza di facilitare eventuali successivi contatti, anche per le vie brevi.

Il modello F. 40 si riferisce alle caratteristiche generali dell'impianto di acquedotto. Nel quadro A, dove è prestampato "A." (abbreviazione di "acquedotto"), va riportato l'identificativo dell'impianto. A riguardo del quadro C, si rammenta che un impianto di acquedotto è definito intercomunale (ovvero interprovinciale ovvero ancora interregionale) allorchè rifornisca due o più comuni oppure allorchè il relativo impianto di attingimento sia ubicato in un comune diverso da quello che l'impianto di acquedotto rifornisce.

Il modello F. 43 si riferisce alle opere di trasporto che vanno individuate nel quadro A dove è prestampato "O.T.A." (abbreviazione di "opere di trasporto dell'acquedotto").

Il modello F. 45 si riferisce alle risorse idriche. Nel quadro A le risorse vanno denominate anteponendo al nome o al numero che

le identifica il prefisso relativo: PF per pozzo da falda freatica, PA per pozzo da falda artesiana, SG per sorgente, FM per fiume, LN per lago naturale, LA per lago o bacino artificiale, MR per acque marine o salmastre ed AM per acque meteoriche; inoltre, nel caso di pozzi o di sorgenti, al nome o al numero che identifica la risorsa va fatto seguire, dopo un tratto, il nome del comune dove è situata la risorsa al fine di rendere univoca la denominazione in ambito regionale. Nel quadro C vanno riportati i prefissi utilizzati nel quadro A. Nel quadro D le voci 1, 2, 3, 4, si riferiscono a laghi e bacini, naturali ed artificiali; la voce 5 si riferisce a laghi e bacini, naturali ed artificiali, ed a fiumi; la voce 6 si riferisce a laghi e bacini, naturali ed artificiali, nonchè a pozzi; le voci 7 e 9 si riferiscono a pozzi; la voce 8 si riferisce a pozzi e sorgenti; la voce 10 si riferisce a fiumi ed a sorgenti.

Il modello F. 41 si riferisce alle captazioni. Nel quadro A va utilizzata la medesima dizione utilizzata nel quadro A del modello F. 45; nel caso di fiumi, di laghi e bacini, naturali ed artificiali, e di acque salmastre e marine, al nome che identifica la risorsa va però fatto seguire, dopo un tratto, il nome del comune dove è situato l'impianto di attingimento. Nel quadro B va utilizzata la medesima dizione utilizzata nel quadro F. 45. Il quadro G va compilato solo in caso di acque dolci superficiali.

Il modello F. 42 si riferisce agli impianti di potabilizzazione che, per opportunità di natura tecnica, in questa sede sono stati legati agli impianti di acquedotto da un rapporto di n a 1. Ciò sta a significare che ai fini della presente indagine l'acqua di un impianto di acquedotto può essere trattata da un numero infinito di impianti di potabilizzazione ma ogni impianto di potabilizzazione può trattare l'acqua di un singolo impianto di acquedotto. Pertanto, qualora nella realtà l'impianto di potabilizzazione trattasse acqua convogliata da più acquedotti, detta situazione andrà ricondotta al caso sopra esposto, avendo cura di compilare per ciascun acquedotto in gioco un singolo modello F. 42 e di riportare, nel quadro H di ciascun modello F. 42 compilato, soltanto i dati relativi alle captazioni dell'acquedotto riportato nel quadro B che vengono trattate. Nel quadro F occorre indicare con "D" il processo di disinfezione e con "T1", "T2" e "T3", rispettivamente, il trattamento fisico semplice, il trattamento fisico e chimico normale ed il trattamento fisico e chimico spinto ed affinazione.

Il modello F. 44 si riferisce alle reti di distribuzione. Convenzionalmente si è assunto che ogni rete sia associata ad un comune anche se, ovviamente, un comune può avere più reti di distribuzione.

F.46

DATI ANAGRAFICI DEI GESTORI

A DENOMINAZIONE

B SEDE SOCIALE

Indirizzo ______________________

Comune ______________________ Codice ISTAT |_|_|_|_|_|_|

C.A.P. |_|_|_|_|_| Telefono |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|

C TIPOLOGIA

(Barrare la casella corrispondente)

COMUNE	CM	ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	EP
AZIENDA MUNICIPALIZZATA	AM	SOCIETA' O IMPRESA PRIVATA	SP
CONSORZIO	CZ	REGIONE	RG
MUNICIPALIZZATA CONSORZIALE	MC	ALTRO TIPO	AL

D REFERENTE

Cognome e nome ______________________

Telefono |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|

E PERIODO ATTIVITA'

	Giorno	Mese	Anno
Inizio	|_|_|	|_|_|	|_|_|_|_|
Fine	|_|_|	|_|_|	|_|_|_|_|

F PERSONALE ADDETTO

n |_|_|_|_|_| persone

G CODICE GESTORE

|_|_|_| |_|_|_|

F.40

DATI ANAGRAFICI DEGLI ACQUEDOTTI

A	DENOMINAZIONE	A.

B	GESTORE

Denominazione ____________________ Codice └─┴─┘ └─┴─┘

C	DIFFUSIONE TERRITORIALE

(Barrare la casella corrispondente)

COMUNALE	CM	INTERPROVINCIALE	IP
INTERCOMUNALE	IC	INTERREGIONALE	IR

D	REGIONI INTERESSATE (codici ISTAT)

1. └─┴─┘ 2. └─┴─┘ 3. └─┴─┘ 4. └─┴─┘ 5. └─┴─┘

E	UTENZA

(Barrare la/e casella/e corrispondente/i)

CIVILE	C	AGRICOLA	A
INDUSTRIALE	I	ZOOTECNICA	Z

F	CODICE ACQUEDOTTO
	└─┴─┘ └─┴─┘

G	ANNO INIZIO ATTIVITA'
	└─┴─┴─┘

DATI ANAGRAFICI DELLE OPERE DI TRASPORTO F.43

A DENOMINAZIONE O.T.A.

B ACQUEDOTTO

A. ______________________ Codice ___ ___

Denominazione

C GESTORE

______________________ Codice ___ ___

Denominazione

D PORTATA DEL TRASPORTO

	Portata (Mc/sec)	Data inizio (gg mm aaaa)	Data fine (gg mm aaaa)
Minima	____ , ____	__ __ ____	__ __ ____
Massima	____ , ____	__ __ ____	__ __ ____
Media	____ , ____		

E PRESENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (POMPE)

(Barrare la casella corrispondente)

SI ...... NO ......

F MODALITA' DI TRASPORTO

(Barrare la/e casella/e corrispondente/i)

SOTTO PRESSIONE SP km ____ A PELO LIBERO PL km ____

G MATERIALI IMPIEGATI

(Barrare la/e casella/e corrispondente/i)

ACCIAIO	AC	km ___	CEMENTO-AMIANTO	CM	km ___
CEMENTO + LAMIERINO D'ACCIAIO	CL	km ___	MATER. PLASTICI	MP	km ___
GHISA	GH	km ___	MURATURA	MU	km ___
GHISA SFEROIDALE CON CEMENTO	GC	km ___	ALTRO	AL	km ___
CEMENTO ARMATO	CA	km ___			

H LUNGHEZZA TOTALE

Km ______ , ___

(segue)

F.43/A

segue TRASPORTO

	Denominazione	Codice
ACQUEDOTTO	A.	
TRASPORTO	O.T.A.	

L | COMUNI SERVITI DAL TRASPORTO (max 500)

Codice ISTAT	Codice ISTAT	Codice ISTAT
1.	21.	41.
2.	22.	42.
3.	23.	43.
4.	24.	44.
5.	25.	45.
6.	26.	46.
7.	27.	47.
8.	28.	48.
9.	29.	49.
10.	30.	50.
11.	31.	51.
12.	32.	52.
13.	33.	53.
14.	34.	54.
15.	35.	55.
16.	36.	56.
17.	37.	57.
18.	38.	58.
19.	39.	59.
20.	40.	60.

pag. di

F.45

DATI ANAGRAFICI DELLE RISORSE IDRICHE

A	DENOMINAZIONE	

B	CODICE
	⎵⎵⎵ ⎵⎵⎵⎵⎵⎵

C	NATURA RISORSA
	Codice ⎵⎵

D CARATTERISTICHE DELLA RISORSA

1. Quota media del pelo libero/quota di max s.l.m. (in m) ⎵⎵⎵⎵
2. Superficie (in Km2) ⎵⎵⎵⎵⎵
3. Perimetro (in Km) ⎵⎵⎵⎵⎵
4. Volume d'acqua (in milioni di m3) ⎵⎵⎵⎵⎵
5. Superficie del bacino imbrifero (in Km2) ⎵⎵⎵⎵⎵
6. Profoncita' massima (in m) ⎵⎵⎵⎵⎵
7. Profondita' primo pescaggio (in m) ⎵⎵⎵⎵⎵
8. Stratigrafia SI ☐ NO ☐
   (Barrare la casella corrispondente)
9. In batteria SI ☐ NO ☐
   (Barrare la casella corrispondente)
10. Portata d'acqua annuale: minima ⎵⎵⎵⎵⎵
    media ⎵⎵⎵⎵⎵
    massima ⎵⎵⎵⎵⎵

E UTENZA

(Barrare la/e casella/e corrispondente/i)

CIVILE	C	AGRICOLA	A
INDUSTRIALE	I	ZOOTECNICA	Z

(segue)

F.45/A

segue RISORSA IDRICA

Denominazione ______________________________

Natura della risorsa └┴┘ Codice └┴┴┘ └┴┴┴┴┴┴┘

G COLLEGAMENTI CON ALTRE RISORSE IDRICHE

(Barrare la/e casella/e corrispondente/i)

EMISSARIO E

Codice	Denominazione	Natura risorsa
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘

IMMISSARIO I

Codice	Denominazione	Narura risorsa
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘

AFFLUENTE A

Codice	Denominazione	Natura risorsa
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┘	______________	└┴┘

F.41

DATI ANAGRAFICI DEGLI IMPIANTI DI ATTINGIMENTO (CAPTAZIONI)

A **DENOMINAZIONE**

B **RISORSA IDRICA SFRUTTATA**

Denominazione ______ Codice ______ Natura risorsa ______

C **ACQUEDOTTO**

A. ______ ______
Denominazione Codice

D **GESTORE**

______ ______
Denominazione Codice

E **UBICAZIONE**

Codice ISTAT del Comune ______

F **UTILIZZO**

(Barrare la casella corrispondente)

CONTINUO C OCCASIONALE O

PERIODICO P Mesi ______

G **CLASSIFICAZIONE**

A1 1 A2 2 A3 3 sub A3 4

H **ISCRIZ. ELENCO SPECIALE**

SI ... tipo 1 2 3

NO ...

I **ACQUA ATTINTA**

Portata (litri/sec) ______ ______

L. **CODICE CAPTAZIONE**

______

F.42

DATI ANAGRAFICI DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E/O DISINFEZIONE

A DENOMINAZIONE

B ACQUEDOTTO

A. ________________________________ |_|_|_| |_|_|_|

Denominazione Codice

C GESTORE DELL'IMPIANTO

________________________________ |_|_|_| |_|_|_|

Denominazione Codice

D UBICAZIONE

Codice ISTAT del Comune |_|_|_|_|_|_|

E UTILIZZO

(Barrare la casella corrispondente)

CONTINUO [C] OCCASIONALE [O]

PERIODICO [P] Mesi |_|_|

F TIPOLOGIA DI FUNZIONAMENTO

Codici 1. |_|_| 2. |_|_|

G CHIUSURA DELL'IMPIANTO

Giorno |_|_| Mese |_|_| Anno |_|_|

H IMPIANTI DI ATTINGIMENTO (max 10)

Denominazione	Codice
________________	|_|_|_|_|_|_|
________________	|_|_|_|_|_|_|
________________	|_|_|_|_|_|_|
________________	|_|_|_|_|_|_|
________________	|_|_|_|_|_|_|
________________	|_|_|_|_|_|_|
________________	|_|_|_|_|_|_|
________________	|_|_|_|_|_|_|
________________	|_|_|_|_|_|_|
________________	|_|_|_|_|_|_|

I PERSONALE ADDETTO

n° |_|_|_|_| persone

L ANNO INIZIO ATTIVITA'

|_|_|_|_|

M CODICE IMPIANTO

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|

F.44

DATI ANAGRAFICI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA

A DENOMINAZIONE

B COMUNE SERVITO DALLA RETE
(Codice ISTAT)

C GESTORE

Denominazione
Codice

D PORTATA DELLA RETE

	Portata (Mc/sec)	Data inizio (gg mm aaaa)	Data fine (gg mm aaaa)
Minima	,		
Massima	,		
Media	,		

E POPOLAZIONE SERVITA

Residente
Stagionale
Potenzialita' dell impianto

F UTENZA

(Barrare la/e casella/e corrispondente/i)

CIVILE [C]
AGRICOLA [A]
INDUSTRIALE [I]
ZOOTECNICA [Z]

G ANNO INIZIO ATTIVITA'

H LUNGHEZZA TOTALE

Km ,

I CODICE RETE

(segue)

Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica

F.44/A

segue RETE

Denom. ______________________ Cod. |_|_|_| |_|_|_|

L | MATERIALI IMPIEGATI

(Barrare la/e casella/e corrispondente/i)

ACCIAIO	AC	km ___	CEMENTO-AMIANTO	CM	km ___
CEMENTO + LAMIERINO D'ACCIAIO	CL	km ___	MATER. PLASTICI	MP	km ___
GHISA	GH	km ___	MURATURA	MU	km ___
GHISA SFEROIDALE CON CEMENTO	GC	km ___	ALTRO	AL	km ___
CEMENTO ARMATO	CA	km ___			

M | SERBATOI

Numero |_|_|_| Capacita' totale mc |_|_|_|_|_|_|

Materiali impiegati:
(Barrare la/e casella/e corrispondente/i)

ACCIAIO	AC	CEMENTO-AMIANTO	CM
CEMENTO CON LAMIERINO D'ACCIAIO	CL	MATERIALI PLASTICI	MP
GHISA	GH	MURATURA	MU
GHISA SFEROIDALE CON CEMENTO	GC	ALTRO	AL
CEMENTO ARMATO	CA		

N | ACQUEDOTTI CONNESSI ALLA RETE (max 10)

Denominazione	Codice
A. ______________________	|_|_|_| |_|_|_|
A. ______________________	|_|_|_| |_|_|_|
A. ______________________	|_|_|_| |_|_|_|
A. ______________________	|_|_|_| |_|_|_|
A. ______________________	|_|_|_| |_|_|_|
A. ______________________	|_|_|_| |_|_|_|
A. ______________________	|_|_|_| |_|_|_|
A. ______________________	|_|_|_| |_|_|_|
A. ______________________	|_|_|_| |_|_|_|
A. ______________________	|_|_|_| |_|_|_|

91A5888

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 dicembre 1991.

Determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia, e di quello delle relative borse di studio, da assegnare alle scuole di specializzazione universitaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del consiglio numero 82/76/CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 2, prima comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991, è stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1991-93;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Valutata la dislocazione territoriale delle strutture utilizzate dalle facoltà di medicina e chirurgia per i propri fini istituzionali;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione dei posti e delle relative borse di studio tra le singole scuole di specializzazione ricomprese nell'elenco delle tipologie di cui al citato decreto interministeriale 31 ottobre 1991, in relazione al fabbisogno dei medici specialisti e alla disponibilità di strutture idonee e di risorse finanziarie;

Visto il parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1991-92 il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 257/1991, alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 31 ottobre 1991 citato nelle premesse, è stabilito nell'allegata tabella, colonna *A*.

Il predetto numero è incrementato, a seguito della definitiva approvazione del provvedimento che attribuirà per il medesimo anno accademico ulteriori finanziamenti per le stesse finalità, dei contingenti dei posti fissati nella stessa tabella, colonna *B*.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 2, commi terzo e quinto, del decreto legislativo n. 257/1991, e per l'assegnazione di ulteriori posti finanziati con risorse comunque acquisite dalle università nei propri bilanci, le università comunicano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 28 febbraio 1992, i posti aggiuntivi che intendono attivare.

Il Ministro, valutate le richieste a tal fine pervenute e nel rispetto della programmazione di cui al decreto interministeriale 17 dicembre 1991, provvede ad autorizzare l'attivazione dei predetti posti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro: RUBERTI

TABELLA

ANATOMIA PATOLOGICA

Comprende anche i posti (3+1) assegnati alla «medicina di comunità» per la quale non vi sono scuole attivate

Università	A	B
Ancona	2	—
Bari	2	—
Bologna	1	2
Brescia	2	—
Cagliari	1	1
Ferrara	2	—
Genova	2	—
Messina	3	1
Milano (I sc)	2	1
Milano (II sc)	3	1
Milano cattolica	2	1
Modena	1	1
Napoli (II fac)	2	1
Padova	2	—
Parma	2	—
Pavia	1	1
Perugia	1	1
Pisa	2	1
Roma I	2	1
Roma II	1	1
Sassari	1	1
Siena	1	1
Torino	2	1
Trieste	1	1
Verona	1	1
Totale ...	42	19

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Università	A	B
Ancona	4	2
Bari	6	2
Bologna	4	2
Brescia	3	2
Cagliari	2	2
Catania	4	2
Chieti	2	2
Ferrara	3	2
Firenze	4	2
Genova	5	2
L'Aquila	2	1
Messina	6	2
Milano (I sc)	6	3
Milano (II sc)	2	1
Milano cattolica	6	3
Modena	4	2
Napoli (I fac)	5	2
Napoli (II fac)	4	3
Padova	5	3
Palermo	5	3
Parma	3	1
Pavia	4	2
Perugia	2	—
Pisa	4	2
Reggio Calabria	2	—
Roma I	12	2
Roma II	3	2
Sassari	3	2
Siena	3	2
Torino	7	2
Trieste	3	2
Verona	3	2
Totale	131	62

CHIRURGIA GENERALE

Università	A	B
Ancona	2	—
Bari	3	1
Bologna (1 sc)	2	—
Bologna (2 sc)	2	1
Bologna (3 sc)	2	1
Brescia	2	1
Cagliari	2	—
Catania	7	4
Chieti	2	1
Ferrara	2	1
Genova (I sc)	4	1
Genova (2 sc)	2	1
Genova (3 sc)	1	1
L'Aquila	1	1
Messina (1 cs)	4	2
Messina (2 sc)	6	2
Messina (3 sc)	1	1
Milano	7	4
Milano cattolica	3	1
Modena (1 sc)	1	1
Modena (2 sc)	1	1
Napoli (I fac)	4	2
Napoli (II fac 1 sc)	6	2
Napoli (II fac 2 sc)	4	1
Padova	6	1
Palermo (1 sc)	3	1
Palermo (2 sc)	2	2
Parma	4	2
Pavia (I fac)	4	2
Pavia (II fac)	2	1
Perugia	3	1
Pisa	3	1
Reggio Calabria (1 sc)	2	1
Reggio Calabria (2 sc)	1	1
Roma I (1 sc)	3	2
Roma I (2 sc)	3	2
Roma I (3 sc)	3	2
Roma II	2	1
Sassari	1	1
Siena	1	1
Torino (1 sc)	5	2
Torino (2 sc)	3	2
Trieste	2	2
Verona	5	2
Totale	129	61

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA

Università	A	B
Ancona	2	1
Bari (1 sc)	3	—
Bari (2 sc)	1	1
Bologna (1 sc)	3	2
Bologna (2 sc)	2	2
Brescia	2	1
Cagliari	2	1
Catania (1 sc)	3	1
Catania (2 sc)	3	1
Chieti	2	—
Ferrara	2	—
Firenze	4	2
Genova	4	2
L'Aquila	1	1
Messina	3	1
Milano (1 sc)	4	2
Milano (2 sc)	2	1
Milano (3 sc)	4	—
Milano cattolica	3	1
Modena	2	1
Napoli (I fac)	4	2
Napoli (II fac)	5	2
Padova	3	1
Palermo (1 sc)	3	2
Palermo (2 sc)	2	1
Parma	5	2
Pavia	3	2

Università	A	B
Perugia	1	1
Pisa	2	1
Reggio Calabria	1	—
Roma I (1 sc)	2	1
Roma I (2 sc)	2	2
Roma II	2	2
Sassari	1	1
Siena	2	1
Torino	4	2
Trieste	1	1
Verona	2	1
Totale ...	97	46

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Università	A	B
Bari	2	1
Bologna	2	1
Catania	3	2
Firenze	2	1
Genova	4	1
Messina	4	2
Milano (1 sc)	4	3
Milano (2 sc)	3	1
Milano cattolica	2	1
Modena	2	2
Napoli (I fac)	4	2
Napoli (II fac)	4	2
Padova	3	—
Palermo	2	1
Parma	2	1
Pavia	5	1
Pisa	2	1
Reggio Calabria	1	1
Roma I (1 sc)	3	1
Roma I (2 sc)	2	2
Sassari	1	1
Siena	2	1
Torino	3	—
Totale ...	62	29

MEDICINA INTERNA

Università	A	B
Ancona	2	1
Bari (1 sc)	1	1
Bari (2 sc)	2	1
Bologna (1 sc)	4	1
Bologna (2 sc)	2	1
Bologna (3 sc)	2	1
Brescia	3	1
Cagliari	2	1
Catania	5	2
Chieti	2	1
Firenze	5	2
Genova	3	2
L'Aquila	2	1
Messina	4	2
Milano (1 sc)	6	3
Milano (2 sc)	4	1
Milano cattolica	5	2
Modena	3	2
Napoli (I fac)	4	2
Napoli (II fac)	6	3
Padova	4	2
Padova (2 sc)	4	1
Palermo (1 sc)	4	2
Palermo (2 sc)	2	1
Parma	4	2
Pavia	7	3
Perugia	2	1
Pisa	4	2
Reggio Calabria	2	2
Roma I (1 sc)	5	3
Roma I (2 sc)	3	2
Roma I (3 sc)	2	—
Roma II	3	1
Siena	3	1
Torino	4	3
Trieste	3	1
Verona	4	2
Totale ...	127	60

NEUROCHIRURGIA

Università	A	B
Bari	1	—
Catania	1	1
Ferrara	1	—
Firenze	1	—
Genova	1	—
Messina	1	1
Milano	2	1
Milano cattolica	1	1
Modena	1	—
Napoli (I fac)	1	1
Napoli (II fac)	1	1
Padova	1	—
Pavia	1	1
Reggio Calabria	1	—
Roma I	1	1
Roma II	1	—
Sassari	1	—
Torino	1	1
Verona	1	1
Totale ...	20	10

NEUROLOGIA

Università	A	B
Ancona	2	1
Bari	3	1
Bologna	1	1

Università	A	B
Cagliari	1	1
Catania	3	1
Chieti	1	—
Ferrara	1	1
Firenze	2	1
Genova	2	1
L'Aquila	1	1
Messina	1	1
Milano	5	2
Milano cattolica	2	1
Modena	2	1
Napoli (I fac)	1	1
Napoli (II fac)	3	—
Padova	2	1
Palermo	2	2
Parma	2	1
Pavia	3	2
Perugia	1	1
Pisa	2	1
Reggio Calabria	1	1
Roma I	3	1
Roma I (2 sc)	2	—
Roma II	2	—
Sassari	2	—
Siena	2	1
Torino	3	2
Trieste	1	—
Verona	1	1
Totale . . .	60	29

OFTALMOLOGIA

Università	A	B
Ancona	2	—
Bari	2	1
Bologna	2	1
Brescia	2	—
Cagliari	1	1
Catania	2	1
Ferrara	2	—
Firenze	1	1
Genova	2	1
L'Aquila	1	1
Messina	2	1
Milano (1 sc)	3	2
Milano (2 sc)	3	2
Milano cattolica	1	1
Modena	2	1
Napoli (I fac)	1	1
Napoli (II fac)	2	1
Padova	1	—
Palermo	2	1
Parma	2	—
Pavia	2	1
Perugia	1	1
Pisa	1	—
Roma I (1 sc)	4	2
Roma I (2 sc)	3	2
Roma II	2	—
Sassari	2	—
Siena	2	1
Torino	2	1
Trieste	1	1
Verona	1	1
Totale . . .	57	27

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Università	A	B
Ancona	2	1
Bari	2	1
Bologna	4	2
Brescia	3	1
Cagliari	2	1
Catania	5	2
Chieti	2	1
Ferrara	2	1
Firenze	3	2
Genova	2	1
Milano (1 sc)	6	3
Milano (2 sc)	6	2
Milano cattolica	3	2
Modena (1 sc)	2	1
Modena (2 sc)	2	1
Napoli (I fac)	4	1
Napoli (II fac)	3	2
Padova	4	2
Palermo	3	1
Parma	2	1
Pavia	5	2
Perugia	2	1
Pisa	3	1
Reggio Calabria	2	1
Roma I	7	2
Roma II	2	1
Sassari	1	1
Siena	2	1
Torino	3	2
Trieste	2	1
Verona	3	2
Totale . . .	94	44

OTORINOLARINGOIATRIA

Università	A	B
Bari	2	1
Bologna	3	1
Brescia	2	—
Cagliari	1	1
Catania	1	1
Ferrara	2	1
Firenze	2	1

Università	A	B
Genova	1	1
L'Aquila	1	1
Messina	2	1
Milano (1 sc)	3	1
Milano (2 sc)	3	1
Milano cattolica	2	1
Modena	1	1
Napoli (I fac)	4	1
Napoli (II fac)	4	1
Padova	3	1
Palermo	2	—
Parma	1	1
Pavia	2	1
Perugia	1	1
Pisa	1	1
Roma I (1 sc)	3	1
Roma I (2 sc)	4	2
Sassari	1	1
Siena	2	1
Torino	2	1
Trieste	1	1
Verona	2	1
Totale ...	59	28

PEDIATRIA

Università	A	B
Ancona	3	2
Bari (1 sc)	3	2
Bari (2 sc)	3	—
Bologna (1 sc)	4	3
Bologna (2 sc)	3	2
Brescia	2	1
Cagliari	3	—
Catania	6	4
Chieti	2	1
Ferrara	4	2
Firenze	7	4
Genova (1 sc)	4	2
Genova (2 sc)	4	2
L'Aquila	2	—
Messina	6	3
Milano (1 sc)	6	2
Milano (2 sc)	4	2
Milano (3 sc)	3	2
Milano cattolica	4	2
Modena (1 sc)	3	2
Modena (2 sc)	4	—
Napoli (I fac)	6	3
Napoli (II fac)	10	4
Padova	8	4
Palermo	6	3
Parma	6	3
Pavia	9	5
Perugia	2	—
Pisa	5	2
Reggio Calabria	3	1
Roma I (1 sc)	6	3
Roma I (2 sc)	6	4
Roma II (1 sc)	2	2
Sassari	3	1
Siena	3	2
Torino	10	4
Trieste	2	1
Verona	4	2
Totale ...	171	82

PSICHIATRIA

Università	A	B
Ancona	2	1
Bari	3	1
Bologna	5	2
Brescia	2	1
Cagliari	2	—
Catania	3	2
Chieti	3	1
Ferrara	1	1
Firenze	4	2
Genova	4	2
L'Aquila	1	1
Messina	2	2
Milano	6	3
Milano cattolica	5	2
Modena	2	1
Napoli (I fac)	5	2
Napoli (II fac)	5	2
Padova	4	2
Palermo	2	1
Parma	2	—
Pavia	4	2
Perugia	2	1
Pisa	4	2
Roma I (1 sc)	4	2
Roma I (2 sc)	4	2
Roma II	3	2
Siena	1	1
Torino	6	2
Trieste	3	1
Verona	3	2
Totale ...	97	46

UROLOGIA

Università	A	B
Ancona	1	1
Bari	2	—
Bologna	2	—
Brescia	2	—

Università	A	B
Cagliari	2	—
Catania	3	2
Firenze	2	2
Genova	2	1
L'Aquila	2	—
Milano	3	2
Milano cattolica	2	1
Napoli (I fac)	2	—
Napoli (II fac)	3	2
Padova	3	1
Palermo	1	1
Parma	1	1
Pavia	2	1
Perugia	1	—
Pisa	1	1
Reggio Calabria	1	1
Roma I	4	2
Roma II	2	1
Sassari	1	—
Torino	2	2
Trieste	1	1
Verona	3	1
Totale . . .	51	24

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

Università	A	B
Cagliari	1	1
Firenze	1	—
Genova	2	1
L'Aquila	1	1
Messina	2	1
Milano	2	1
Napoli (I fac)	1	1
Padova	2	1
Parma	1	1
Pavia	2	—
Pisa	1	1
Roma I	3	—
Totale . . .	19	9

CARDIOLOGIA

Università	A	B
Ancona	1	1
Bari	2	2
Bologna (1 sc)	1	1
Bologna (2 sc)	3	2
Brescia	2	1
Cagliari	2	1
Catania	4	2
Chieti	1	1
Ferrara	2	1
Firenze	3	2
Genova	2	1
L'Aquila	1	1
Messina	3	1
Milano (1 sc)	3	2
Milano (2 sc)	2	1
Milano cattolica	3	1
Modena	3	1
Napoli (I fac)	4	2
Napoli (II fac)	4	2
Padova (1 sc)	3	2
Padova (2 sc)	3	1
Palermo	2	1
Parma	2	—
Pavia	5	1
Perugia	2	1
Pisa	3	1
Roma I (1 sc)	7	3
Roma I (2 sc)	3	1
Roma II	2	1
Sassari	2	—
Siena	3	1
Torino	3	2
Trieste	2	1
Verona	2	1
Totale . . .	90	43

CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA

Università	A	B
Bari	1	—
Brescia	1	—
Cagliari	1	—
Catania	3	1
Firenze	1	1
Genova	1	—
L'Aquila	1	—
Messina	1	1
Milano (1 sc)	2	2
Milano (2 sc)	2	1
Napoli (I fac)	1	1
Napoli (II fac)	2	1
Palermo	1	—
Pisa	1	—
Reggio Calabria	1	—
Roma I (1 sc)	1	1
Roma I (2 sc)	1	1
Roma I (3 sc)	1	1
Roma II	1	—
Sassari	1	—
Siena	1	1
Totale . . .	26	12

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

Università	A	B
Milano	2	1
Napoli (I fac)	2	1
Napoli (II fac)	3	1
Parma	1	1
Torino	1	1
Verona	2	—
Totale . . .	11	5

CHIRURGIA PEDIATRICA

Università	A	B
Bari	1	1
Bologna	1	1
Cagliari	1	1
Catania	1	1
Chieti	1	—
Ferrara	1	—
Messina	1	1
Milano	1	1
Napoli (I fac)	1	1
Napoli (II fac)	2	—
Padova	1	1
Palermo	1	—
Pavia	1	—
Roma II	1	1
Siena	2	—
Verona	2	—
Totale . . .	19	9

CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

Università	A	B
Ancona	1	—
Bari	1	1
Catania	1	1
Genova	1	1
Messina	1	—
Milano (1 sc)	1	—
Milano (2 sc)	—	1
Milano cattolica	1	—
Napoli II	1	1
Padova	1	1
Parma	1	—
Pavia	1	—
Roma I	1	1
Roma II	1	—
Torino	1	—
Totale . . .	14	7

CHIRURGIA TORACICA

Università	A	B
Ancona	1	—
Bologna	—	1
Cagliari	1	—
Catania	—	1
Chieti	1	—
Ferrara	1	—
Genova	1	—
Messina	1	1
Milano	1	1
Milano catt.	1	—
Modena	1	—
Napoli (I fac)	—	1
Napoli (II fac)	1	1
Padova	1	—
Palermo	1	1
Pavia	1	—
Pisa	—	1
Roma I (1 sc)	1	1
Roma I (2 sc)	1	—
Siena	1	—
Torino	1	—
Trieste	1	—
Verona	1	—
Totale . . .	19	9

CHIRURGIA VASCOLARE

Università	A	B
Bologna	—	1
Cagliari	1	—
Catania	1	—
Chieti	1	—
Ferrara	1	—
Firenze	—	1
Genova	1	1
L'Aquila	1	1
Milano (1 sc)	1	1
Milano (2 sc)	1	—
Milano cattolica	1	1
Modena	1	—
Napoli (I fac)	1	—
Napoli (II fac)	1	—
Palermo	1	—
Parma	—	1
Pavia	1	1
Roma I (1 sc)	1	—
Roma I (2 sc)	1	1
Roma II	1	—
Sassari	1	—
Torino	1	1
Trieste	1	—
Verona	1	—
Totale . . .	21	10

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

Università	A	B
Ancona	1	—
Bari	2	1
Bologna	2	1
Cagliari	1	—
Catania	1	1
Chieti	2	—
Ferrara	2	—
Firenze	2	1
Genova	1	—
L'Aquila	1	1
Messina	1	1
Milano	2	1
Milano cattolica	1	1
Modena	1	—
Napoli (I fac)	1	1
Napoli (II fac)	1	1
Padova	1	1
Palermo	2	1
Parma	1	—
Pavia	2	1
Perugia	1	1
Pisa	2	1
Roma I	3	2
Sassari	1	1
Siena	1	—
Torino	1	—
Trieste	1	—
Verona	1	—
Totale . . .	39	18

EMATOLOGIA

Università	A	B
Ancona	1	1
Bologna	1	1
Cagliari	1	1
Catania	2	1
Chieti	1	—
Ferrara	1	1
Firenze	1	1
Genova	1	1
Messina	1	1
Milano (1 sc)	2	—
Milano (2 sc)	1	—
Milano cattolica	2	1
Modena	1	1
Napoli (I fac)	2	1
Napoli (II fac)	1	1
Padova	2	1
Palermo	1	1
Parma	1	—
Pavia	3	1
Perugia	1	—
Pisa	1	1
Roma I (1 sc)	3	1
Roma I (2 sc)	2	—
Roma II	2	—
Torino	1	1
Udine	1	—
Verona	2	—
Totale . . .	39	18

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

Università	A	B
Ancona	1	1
Bari	1	1
Brescia	1	—
Cagliari	1	1
Catania	2	2
Chieti	1	—
Ferrara	1	1
Firenze	2	—
Genova	2	1
L'Aquila	1	—
Messina	1	1
Milano (1 sc)	2	—
Milano (2 sc)	1	1
Milano cattolica (1 sc)	1	1
Milano cattolica (2 sc)	1	—
Modena	1	1
Napoli I (1 sc)	2	1
Napoli I (2 sc)	1	1
Napoli (II fac)	3	1
Padova (1 sc)	2	1
Padova (2 sc)	1	—
Palermo	2	1
Parma	1	—
Pavia	3	1
Perugia	2	1
Pisa (1 sc)	3	1
Pisa (2 sc)	1	1
Reggio Calabria	1	1
Roma I (1 sc)	3	2
Roma I (2 sc)	2	1
Roma II	1	1
Siena	1	—
Torino	3	1
Verona	3	—
Totale . . .	55	26

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Università	A	B
Ancona	1	—
Bari	1	1
Bologna	2	—
Cagliari	1	1

Università	A	B
Catania	2	1
Chieti	1	—
Ferrara	1	—
Firenze	1	—
Genova	1	—
L'Aquila	1	1
Messina	1	1
Milano (1 sc)	1	1
Milano (2 sc)	1	1
Milano cattolica	1	1
Modena	2	1
Napoli (I fac)	1	1
Napoli (II fac)	2	1
Padova	1	1
Palermo	2	—
Pavia	2	1
Perugia	2	—
Pisa	1	1
Reggio Calabria	1	—
Roma I (1 sc)	2	1
Roma I (2 sc)	2	—
Sassari	1	—
Siena	1	1
Torino	1	1
Verona	1	1
Totale . . .	38	18

MALATTIE INFETTIVE

Università	A	B
Ancona	1	1
Bari	1	1
Bologna	2	—
Brescia	1	1
Cagliari	1	—
Catania	3	1
Ferrara	1	1
Firenze	2	—
Genova	1	1
Messina	2	1
Milano	2	1
Milano cattolica	2	1
Modena	1	1
Napoli (I fac)	2	1
Napoli (II fac)	2	1
Palermo	1	1
Parma	1	—
Pavia	3	1
Perugia	1	—
Reggio Calabria	2	—
Roma I	3	2
Roma II	1	1
Sassari	1	1
Siena	2	—
Torino	2	1
Verona	1	1
Totale . . .	42	20

MEDICINA DEL LAVORO

Università	A	B
Ancona	1	—
Bari	2	1
Bologna	2	1
Cagliari	2	1
Firenze	2	1
Genova	2	1
L'Aquila	1	—
Messina	2	1
Milano	2	1
Milano cattolica	2	1
Napoli I (1 sc)	1	1
Napoli (I 2 sc)	2	1
Napoli II	2	1
Padova	2	1
Palermo	2	1
Parma	1	—
Pavia (1 sc)	1	—
Pavia (2 sc)	2	1
Perugia	1	1
Pisa	1	1
Roma I	2	1
Torino	3	1
Trieste	1	—
Verona	1	1
Totale . . .	40	19

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

Università	A	B
Ancona	1	1
Bari	2	—
Bologna	3	2
Cagliari	1	1
Catania	3	1
Firenze	2	1
Genova	1	—
Milano	2	2
Napoli (I fac)	3	2
Napoli (II fac)	3	1
Padova	3	1
Parma	1	—
Pavia	3	1
Pisa	2	1
Reggio Calabria	1	1

Università	A	B
Roma I	3	1
Roma II	2	1
Torino	3	2
Trieste	3	1
Totale ...	42	20

MEDICINA NUCLEARE

Università	A	B
Bologna	1	—
Firenze	2	1
Genova	1	1
Milano	3	1
Milano cattolica	3	1
Napoli (I fac)	1	—
Napoli (II fac)	2	1
Padova	2	1
Perugia	1	1
Pisa	1	1
Roma I	3	1
Sassari	1	1
Torino	2	1
Totale ...	23	11

MEDICINA TROPICALE

Università	A	B
Genova	1	—
Milano	1	—
Pavia	2	1
Roma I	1	1
Totale ...	5	2

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Università	A	B
Bari	2	1
Bologna	1	1
Brescia	2	1
Cagliari	1	1
Catania	3	1
Genova	2	1
Messina	2	1
Milano	2	1
Milano cattolica	1	1
Modena	1	—
Napoli (I fac)	2	1
Napoli (II fac)	2	1
Padova	1	—
Palermo	2	—
Parma	1	—
Perugia	2	1
Pisa	1	1
Reggio Calabria	1	1
Roma I	3	1
Sassari	1	1
Siena	1	1
Torino	3	1
Totale ...	37	18

NEFROLOGIA

Università	A	B
Bari	1	—
Bologna	2	1
Brescia	2	1
Cagliari	1	1
Catania	2	1
Chieti	1	—
Ferrara	2	1
Firenze	1	1
Genova	1	—
Messina (1 sc)	2	1
Messina (2 sc)	2	1
Milano	2	1
Modena	1	—
Napoli (I fac)	2	1
Napoli (II fac)	3	1
Padova	2	1
Palermo	2	1
Parma	1	1
Perugia	1	—
Pisa	1	1
Reggio Calabria	1	—
Roma I (1 sc)	2	1
Roma I (2 sc)	2	1
Sassari	1	1
Siena	1	—
Torino	3	1
Trieste	1	1
Verona	1	1
Totale ...	44	21

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Università	A	B
Bologna	1	—
Cagliari	1	1
Catania	1	1
Firenze	1	1
Genova	1	—
Messina	2	1
Milano	2	1
Modena	1	—
Napoli I	2	1
Padova	1	—

Università	A	B
Palermo	2	1
Pavia	2	1
Pisa	1	—
Roma I	3	2
Sassari	1	—
Torino	3	1
Verona	1	1
Totale . . .	26	12

ODONTOSTOMATOLOGIA

Università	A	B
Ancona	2	1
Bari	3	1
Bologna	3	1
Cagliari	2	1
Catania	3	2
Chieti	2	1
Genova	4	1
L'Aquila	1	—
Milano (1 sc)	4	2
Milano (2 sc)	2	1
Milano cattolica	2	1
Napoli (I fac)	1	—
Napoli (II fac)	2	1
Padova	1	1
Palermo	2	1
Parma	2	1
Pavia	4	2
Perugia	1	—
Pisa	2	1
Reggio Calabria	1	1
Roma I (1 sc)	4	2
Roma I (2 sc)	3	1
Roma II	2	1
Sassari	1	1
Siena	3	1
Torino	3	1
Trieste	1	1
Verona	1	1
Totale . . .	62	29

RADIOLOGIA

Università	A	B
Ancona	3	1
Bari	2	1
Bologna	6	2
Brescia	6	4
Cagliari	3	1
Catania	2	1
Chieti	2	1
Ferrara	3	2
Firenze	4	2
Genova	4	2
L'Aquila	2	1
Messina	2	1
Milano	7	4
Milano cattolica	7	3
Modena	3	1
Napoli (I fac)	6	2
Napoli (II fac)	7	3
Padova	4	3
Palermo	7	3
Parma	3	2
Pavia	4	2
Perugia	2	1
Pisa	4	1
Reggio Calabria	3	1
Roma I	6	4
Roma II	2	1
Sassari	4	2
Siena	4	2
Torino	8	3
Trieste	2	1
Verona	4	2
Totale . . .	126	60

REUMATOLOGIA

Università	A	B
Ancona	1	—
Bari	1	1
Bologna	1	1
Cagliari	1	1
Catania	2	1
Chieti	1	—
Ferrara	2	1
Genova	1	1
Milano	3	—
Milano cattolica	2	—
Napoli I	1	1
Napoli II	1	1
Padova	1	1
Pisa	1	1
Roma I	3	—
Siena	1	1
Totale . . .	23	11

BIOCHIMICA CLINICA

Università	A	B
Bari	5	3
Brescia	6	4
Camerino	2	1
Catania	2	1
Firenze	3	2
Messina	3	2
Milano	10	5

Università	A	B
Modena	3	1
Napoli I	5	3
Napoli II	6	3
Padova	5	3
Parma	4	1
Pavia	6	2
Perugia	3	1
Pisa	3	—
Reggio Calabria	2	1
Siena	4	1
Torino	2	1
Verona	4	2
Totale	78	37

PATOLOGIA CLINICA

Università	A	B
Catania	6	2
Chieti	2	1
Ferrara	2	1
Genova	2	1
L'Aquila	1	1
Messina	6	2
Milano cattolica	4	2
Modena	2	1
Napoli I	4	2
Napoli II	6	3
Padova	4	2
Palermo	5	2
Pavia	5	3
Perugia	2	1
Pisa	3	1
Roma I (1 sc)	6	3
Roma I (2 sc)	9	5
Sassari	4	2
Torino	5	2
Totale	78	37

CARDIOCHIRURGIA

Università	A	B
Bari	1	—
Bologna	1	1
Catania	1	1
Genova	1	—
Milano	1	—
Napoli I	1	1
Napoli II	1	—
Padova	1	1
Reggio Calabria	1	—
Roma I	1	1
Roma II	1	—
Siena	1	—
Torino	1	1
Verona	1	1
Totale	14	7

FARMACOLOGIA

Università	A	B
Bari	1	—
Cagliari	1	1
Catania	2	1
Firenze	1	1
Messina	1	1
Milano	2	1
Napoli I	1	1
Napoli II	2	1
Padova	2	1
Pavia	2	—
Pisa	1	—
Roma I	2	—
Totale	18	8

GERIATRIA

Università	A	B
Bari	2	1
Bologna	3	1
Cagliari	1	1
Catania	4	2
Chieti	2	1
Firenze	7	2
Genova	3	1
L'Aquila	2	1
Messina	2	1
Milano	2	1
Milano cattolica	4	2
Modena	3	1
Napoli I	2	1
Napoli II	5	2
Padova	5	3
Palermo	3	1
Parma	2	1
Pavia	4	1
Perugia	2	1
Reggio Calabria	3	2
Roma I	4	2
Siena	2	1
Torino	3	3
Totale	70	33

CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA

Università	A	B
Roma I	2	1

ORTOGNATODONZIA

Università	A	B
Cagliari	1	1
Catania	1	—

Università	A	B
Milano	2	—
Napoli I	1	1
Napoli II	1	1
Padova	1	—
Palermo	1	—
Pavia	1	1
Roma I	2	1
Torino	1	1
Totale . . .	12	6

MEDICINA LEGALE

Università	A	B
Bari	1	—
Bologna	2	1
Brescia	1	1
Catania	1	1
Ferrara	1	1
Firenze	1	1
Genova	1	—
Milano	2	1
Milano cattolica	1	1
Modena	1	1
Napoli I (1 sc)	1	1
Napoli I (2 sc)	1	—
Napoli II	2	1
Padova	1	—
Palermo	1	—
Parma	2	1
Pavia	1	—
Pisa	1	—
Reggio Calabria	2	—
Roma I	2	1
Roma II	1	1
Siena	2	1
Torino	1	1
Trieste	1	1
Verona	1	1
Totale . . .	32	17

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Università	A	B
Ancona	4	2
Bari	3	2
Bologna	5	3
Cagliari	3	1
Catania	6	2
Chieti	3	2
Ferrara	5	2
Firenze	2	1
Genova	8	3
L'Aquila	4	2
Messina	5	2
Milano	7	3
Milano cattolica	5	2
Modena	4	2
Napoli I	5	2
Napoli II	5	2
Padova	3	2
Palermo	5	2
Parma	1	1
Pavia	6	3
Perugia	3	2
Pisa	2	1
Reggio Calabria	2	1
Roma I	5	4
Roma II	4	2
Sassari	3	1
Siena	4	1
Torino	7	4
Trieste	5	2
Verona	2	1
Totale . . .	126	60

ONCOLOGIA

Università	A	B
Ancona	2	—
Bari	2	1
Bologna	2	1
Cagliari	1	1
Catania	1	1
Chieti	1	—
Ferrara	1	1
Genova	2	1
L'Aquila	1	1
Messina	2	1
Milano	3	1
Milano cattolica	2	1
Modena	2	1
Napoli I	2	1
Napoli II	3	2
Padova	2	1
Parma	1	—
Pavia	3	1
Perugia	1	1
Reggio Calabria	1	—
Roma I (1 sc)	4	2
Roma I (2 sc)	4	2
Roma II	2	—
Torino	3	2
Totale . . .	48	23
Totale generale . . .	2.535	1.203

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

91A5957

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 3 aprile 1991.

Autorizzazione alla ristampa di due francobolli ordinari della serie «Castelli d'Italia» e determinazione delle relative caratteristiche e valore.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominati «Castelli d'Italia»;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1980, con il quale sono stati determinati il valore e le caratteristiche di francobolli appartenenti alla serie ordinaria «Castelli d'Italia», tra cui quelli dedicati al Castello Scaligero - Sirmione (Brescia) ed alla Rocca Maggiore - Assisi (Perugia) nei rispettivi valori di L. 600 e L. 800;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla ristampa dei francobolli appartenenti alla suddetta serie, da realizzarsi in bobine per i distributori automatici;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1828 del 19 febbraio 1991;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la ristampa di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria denominata «Castelli d'Italia», da realizzarsi in bobine separate, nei valori di L. 600 e di L. 800.

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente art. 1 sono stampati in calcografia, su carta fluorescente, filigranata con stelle distese a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 20 × 24; formato stampa: mm 16 × 20; dentellatura: 14 (solo sul lato di 24 mm); colori: per il valore da L. 600, verde; per il valore da L. 800, rosso; bobine da mille esemplari.

Le vignette raffigurano castelli già riprodotti su francobolli della serie «Castelli d'Italia» e precisamente: quella del francobollo da L. 600 il Castello Scaligero - Sirmione e quella del francobollo da L. 800 la Rocca Maggiore - Assisi.

Le vignette sono così composte: entro un rettangolo di colore, un tondo racchiude una libera rappresentazione del castello, con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo, raccordandosi con il fondino colorato; quest'ultimo reca sulla sinistra, in basso, la legenda «ITALIA»; in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello, a destra l'indicazione del valore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 17

91A5944

DECRETO 18 aprile 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario della serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alla pallacanestro.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione a partire dal 1987, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nel 1991, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare il francobollo della serie in parola, da emettere nell'anno 1991, alla pallacanestro;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1831 del 26 marzo 1991;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1991, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato alla pallacanestro, nel valore di L. 500.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: policromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura una scena stilizzata di una partita di pallacanestro.

Completano il francobollo la legenda «PALLACANESTRO» la scritta «ITALIA» ed il valore «500».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 20

91A5945

DECRETO 18 aprile 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo delle manifestazioni «I giovani incontrano l'Europa».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1990, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1991, fra l'altro, di francobolli celebrativi delle manifestazioni «I giovani incontrano l'Europa»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1831 del 26 marzo 1991;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1991, un francobollo celebrativo delle manifestazioni «I giovani incontrano l'Europa», nel valore da L. 750 - ECU 0,48.

Detto francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 20 × 30; formato stampa: mm 16 × 26; dentellatura: 14 1/4 × 13; colori: policromia; tiratura: cento milioni di esemplari; foglio: cento esemplari.

La vignetta è costituita da una composizione simbolica in cui figurano la bandiera azzurra dell'«Europa dei 12» con la legenda «I GIOVANI INCONTRANO L'EUROPA».

Completano il francobollo la scritta «ITALIA», il valore «750» ed il corrispondente «ECU 0,48».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 18

91A5946

DECRETO 18 aprile 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli celebrativi delle manifestazioni colombiane nel V centenario della «Scoperta dell'America».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1990, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1991, fra l'altro, di francobolli celebrativi delle manifestazioni colombiane nel V centenario della «Scoperta dell'America»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1831 del 26 marzo 1991;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1991, due francobolli celebrativi delle manifestazioni colombiane nel V centenario della «Scoperta dell'America», nel valore da L. 750 per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta del dittico: mm 80 × 30; formato stampa del dittico: mm 76 × 26; dentellatura: mm 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: quaranta esemplari composti da venti dittici.

La vignetta è costituita da una composizione a dittico in cui figura Cristoforo Colombo nell'atto di indicare la rotta del suo viaggio con la legenda «BUSCAR EL LEVANTE POR EL PONIENTE».

Su ciascun francobollo è riportata la legenda «CELEBRAZIONI COLOMBIANE», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 19

91A5947

DECRETO 18 aprile 1991.

Autorizzazione all'emissione nell'anno 1992 di francobolli ordinari appartenenti a serie tematiche.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, a partire dal 1987, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1988, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica le «Scuole d'Italia»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1992, altri francobolli ordinari appartenenti alle suddette serie;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di emettere, a partire dal 1992, una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Antichi Stabilimenti Balneari»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1830 del 12 marzo 1991;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1992, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano», «Scuole d'Italia».

Art. 2.

È autorizzata l'emissione a partire dal 1992, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Antichi Stabilimenti Balneari».

Art. 3.

I valori e le caratteristiche dei francobolli di cui agli articoli precedenti verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 21

91A5948

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 dicembre 1991.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Marsala».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Marsala» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 851, contenente «nuova disciplina della denominazione di origine controllata del vino Marsala»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, con il quale è stato approvato il nuovo disciplinare di produzione del vino «Marsala»;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione per le varie tipologie del vino di cui trattasi;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973 che prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto secco netto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a denominazione di origine controllata;

Visto il parere espresso, a seguito di specifica sperimentazione, dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla salvaguardia delle condizioni tradizionali ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere parzialmente la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata «Marsala» previsto per tutte le relative tipologie nella misura di 22 g/l dall'art. 6 del nuovo disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, è modificato come appresso:

Marsala Fine: 18 g/l;

Marsala Superiore: 18 g/l;

Marsala Superiore Riserva: 18 g/l.

Il limite minimo dell'estratto secco netto della tipologia «Marsala Vergine o Soleras» resta invariato nella misura di 22 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A5949

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 novembre 1991.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati per l'anno 1991 per la zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7; 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693; 27 dicembre 1975, n. 700; 28 febbraio 1986, n. 46; 25 febbraio 1987, n. 50; ed il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, che hanno prorogato, in attesa del riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Vista la deliberazione n. 85/ZF in data 21 dicembre 1990 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, concernente:

1) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1991:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;

L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;

L. 3 per litro per la birra;

L. 5 per anidro per gli spiriti;

L. 3 per litro per la benzina;

L. 0,50 per litro di gasolio carburante;

2) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio «zona franca» di Gorizia per l'anno 1991, ammontante a complessive L. 854.906.033;

Vista la lettera n. 220847 del 12 marzo 1991, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perché i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1991;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione di apposito decreto interministeriale di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1991, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;

L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;

L. 3 per litro per la birra;

L. 5 per anidro per gli spiriti;

L. 3 per litro per la benzina;

L. 0,50 per litro di gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 novembre 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1991
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 319

92A0001

DECRETO 30 dicembre 1991.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre gennaio-febbraio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 1991, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre novembre-dicembre 1991, nella misura del 12,95%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 13,50%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1992, nelle seguenti misure:

12,85% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

13,40% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5964

DECRETO 30 dicembre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di gennaio 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 30 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14 per cento il tasso di riferimento per il mese di dicembre 1991;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di gennaio 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,50 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,50 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di gennaio 1992 è pari al 13,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5965

DECRETO 30 dicembre 1991.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre gennaio-febbraio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 1991, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1991 è stato determinato nella misura del 13,50 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,05 per cento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1992 è determinato nella misura del 13,40 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5966

DECRETO 30 dicembre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1992, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1991 con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da

riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre gennaio-febbraio 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'11,85%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1992, all'11,85%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre gennaio-febbraio 1992, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5967

DECRETO 31 dicembre 1991.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli articoli dal 63 all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 31 dicembre 1991, n. 416, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 che fissa l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, che all'art. 7 prevede l'istituzione, presso la Banca d'Italia, di un apposito albo al quale possono chiedere di essere iscritte le società finanziarie, ai fini della sola partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1992;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalità di assegnazione e ogni altra caratteristica.

Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro possono avvenire con cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla metà della tranche offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno civile.

Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni scadenza, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonché il prezzo medio ponderato di aggiudicazione.

Art. 3.

I buoni possono essere emessi per le seguenti serie:

serie	L	L. 5.000.000;
»	M	» 10.000.000;
»	N	» 50.000.000;
»	O	» 100.000.000;
»	P	» 500.000.000;
»	Q	» 1.000.000.000;
»	R	» 5.000.000.000;
»	S	» 10.000.000.000;
»	T	» 50.000.000.000.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a trecentosessantacinque giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Sui buoni ordinari del Tesoro l'indicazione «mesi» attualmente prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 è sostituita con la parola «giorni» da apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per i relativi elaborati contabili.

Art. 5.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui al successivo art. 7, degli agenti di cambio e delle società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitino, anche disgiuntamente, le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima.

Con i decreti ministeriali di cui all'art. 1 sono determinate fra le predette categorie di operatori quelle che possono concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 6.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale, all'atto della partecipazione alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, hanno facoltà di richiedere in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tali ricevute sono intestate agli acquirenti se ritirate dai medesimi o alla Banca d'Italia «Gestione centralizzata» se sono da immettere in «Gestione centralizzata» su richiesta degli acquirenti suddetti; in quest'ultimo caso le ricevute sono corredate di apposito prospetto contenente l'elencazione dei richiedenti.

Le ricevute provvisorie conferite in «Gestione centralizzata» tengono luogo dei titoli ai fini della concessione di anticipazioni da parte della Banca d'Italia.

L'Ufficio italiano dei cambi, gli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza, le imprese di assicurazione, le società finanziarie, gli agenti di cambio e le società di intermediazione mobiliare di cui al precedente art. 5 hanno facoltà, se aderenti alla «Gestione centralizzata», di richiedere, in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie di cui trattasi, intestate alla Banca d'Italia «Gestione centralizzata» da immettere nella gestione medesima.

Le ricevute provvisorie di cui al primo e quarto comma hanno una numerazione specifica e possono essere sostituite, su richiesta dell'intestatario, in tutto o in parte con i titoli entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi.

La numerazione dei titoli richiesti dopo la chiusura dell'anno in cui la ricevuta provvisoria è stata rilasciata, deve partire dal primo numero successivo all'ultimo impegnato nell'anno di emissione.

Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro, le sezioni di tesoreria provinciale emittenti sono autorizzate a rimborsare a favore dell'intestatario le ricevute provvisorie non sostituite con titoli, previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative matrici in carico alle sezioni medesime.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate ad emettere, in sostituzione delle ricevute provvisorie non presentate al rimborso, i relativi titoli da custodire in apposito deposito.

Le sezioni di tesoreria provinciale rendono contabilità, separate da quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro, per le ricevute provvisorie emesse, per quelle rimborsate, nonché per quelle sostituite con i titoli.

Le contabilità delle ricevute provvisorie rimborsate, corredate delle medesime nonché delle corrispondenti matrici, debitamente annullate con le stesse modalità previste per i buoni ordinari del Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del Tesoro per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Nel caso di smarrimento o distruzione delle ricevute provvisorie si applica la procedura richiamata dall'art. 575 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

L'albo di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1990, istituito presso la Banca d'Italia, a cui sono iscritte le società finanziarie ai fini della sola partecipazione alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, rimane in vigore fino al 31 dicembre 1992. Non sono ammesse nuove iscrizioni all'albo medesimo.

Le società finanziarie che al 31 dicembre 1991 risultino iscritte all'albo indicato nel precedente comma, possono partecipare nel 1992 alle aste dei buoni ordinari del Tesoro nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

È fatto obbligo alle società finanziarie iscritte di dare tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia qualora, nel corso dell'anno, il capitale sociale interamente versato si riduca al di sotto dell'importo di 5 miliardi.

Art. 8.

Le richieste degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonché del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 17 e 18.

Nei casi di cui ai citati articoli 17 e 18, i prezzi indicati dagli operatori possono variare:

a) per la sottoscrizione di titoli con durata inferiore all'anno di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra;

b) per la sottoscrizione di titoli con durata annuale di cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Le variazioni di cui al comma precedente contenenti frazioni diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a lire cinquecento milioni.

I modelli di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle richieste competitive, libere e vincolate saranno esclusi dall'asta.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui s'intende partecipare, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione e per le medesime non sono ammessi reclami. Eventuali modifiche o integrazioni a richieste già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste presentate non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle richieste di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi, nonché in ordine decrescente di prezzo quelle di cui agli articoli 17 e 18.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Art. 11.

Il verbale di cui all'articolo precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Un esemplare di detto verbale è trasmesso a cura della Direzione generale del Tesoro alla Corte dei conti.

Art. 12.

È autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorché i titoli vengano a scadenza in giorno successivo a quello fissato per la corrispondente nuova emissione.

Il rimborso anticipato può essere richiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.

Art. 13.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso viene provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, conteggiati tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti fra la data del rimborso e quella di scadenza.

Il rispettivo saggio d'interesse da applicare viene determinato sulla base del prezzo di aggiudicazione nel caso di assegnazione avvenuta ai sensi del successivo art. 17, ovvero del prezzo di cui all'ultimo comma del successivo art. 21, nel caso in cui l'assegnazione sia avvenuta con le modalità previste dagli articoli 18 e seguenti.

Art. 14.

Le sezioni di tesoreria, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del Tesoro trasmette all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia e in base al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, la dicitura «assoggettato alla ritenuta fiscale di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759». Tale dicitura viene apposta anche sulle ricevute provvisorie mod. 49 T di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura

percentuale e, ferme restando le procedure amministrative e contabili, a non compilare i tagliandi «cedola interessi» che non hanno più corso ed a contabilizzare in loro vece apposito unico documento contabile riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria emittente.

Art. 15.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

Art. 16.

Con i decreti di cui all'art. 1, in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario viene di volta in volta determinata la modalità di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro tra quelle previste dai successivi articoli.

Art. 17.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro può essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli indicati dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di richieste che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora fra le richieste entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima e i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

È consentita da parte degli operatori la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi in un unico modello.

Art. 18.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro può anche essere effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Anche in tal caso è consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi sempre in un unico modello.

Art. 19.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalità indicate nel precedente art. 18, può anche essere consentita da parte di ciascun operatore la presentazione:

a) di una sola richiesta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1;

b) di una ulteriore richiesta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non può essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 18.

Art. 20.

L'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 18 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di contestuale presentazione di richieste di cui agli articoli 18 e 19 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalità:

le richieste presentate ai sensi dell'art. 19, lettera *a)* vengono soddisfatte prioritariamente;

successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le richieste di cui all'art. 18, nonché a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 19, lettera *b)*, nei limiti in cui quest'ultima lo consenta. Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficente è determinato sulla base della somma delle richieste competitive e non che entrano nel riparto medesimo. Qualora fra le richieste entrate nel riparto pro-quota vi siano quelle della Banca d'Italia, la stessa partecipa con le modalità stabilite nel penultimo comma dell'art. 17.

Art. 21.

Le richieste di cui al precedente art. 18 risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Le richieste senza indicazione di prezzo di cui all'articolo 19, lettere *a)* e *b)*, che vengono aggiudicate agli operatori, sono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte, di cui al precedente comma. Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato:

nel caso di cui al secondo comma lettera *a)* dell'art. 8, ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi;

nel caso di cui al secondo comma lettera *b)* dell'art. 8, a cinque centesimi di lira per eccesso o per difetto a seconda che esistano frazioni di cifra superiori o non a centesimi due e cinquanta.

Il prezzo medio ponderato, arrotondato nei modi suindicati, viene maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1.

In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'art. 18, qualora i decreti di cui all'art. 1 rechino l'indicazione del prezzo base di collocamento, le richieste di cui all'art. 19 risultate aggiudicate vengono regolate a tale prezzo maggiorato nella misura eventualmente determinata con i medesimi decreti.

Nei casi in cui tale prezzo base non sia indicato nei decreti di emissione, ai sensi del precedente art. 2, le richieste in questione vengono regolate al prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, risultante dall'asta della precedente corrispondente emissione.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* viene reso noto, per ciascuna emissione, il prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione.

Art. 22.

Nei casi di cui agli articoli 18 e 19 l'operatore rimasto aggiudicatario di più richieste a prezzi diversi che intenda ritirare buoni e le ricevute provvisorie di cui al precedente art. 6 presso più sezioni di tesoreria provinciale, con un massimo di tre, è tenuto ad effettuare il relativo regolamento presso ciascuna tesoreria al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole richieste rimaste aggiudicate.

Art. 23.

Per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, l'ammontare degli interessi sui buoni ordinari del Tesoro — corrisposti anticipatamente — è determinato, a tutti gli effetti, con riferimento al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole richieste dell'operatore medesimo risultate soddisfatte.

Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, l'ammontare degli interessi, sempre corrisposti anticipatamente, è determinato con riferimento al prezzo medio ponderato, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 21, ultimo comma.

Art. 24.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro sono quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, modificate dagli articoli 4 e 14 del presente decreto, nonché dai decreti ministeriali in data 29 marzo e 5 agosto 1982, 1° luglio e 3 settembre 1983, 10 settembre 1986 e 16 luglio 1991 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 e n. 217 del 1° aprile e 9 agosto 1982, n. 181 e n. 249 del 4 luglio e 10 settembre 1983, n. 243 del 18 ottobre 1986 e n. 172 del 24 luglio 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1992
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 41

92A0002

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 dicembre 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Castel S. Vincenzo in provincia di Isernia. (Ordinanza n. 2192/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 3 giugno 1991 ai sensi dell'art. 1 del su citato decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causato da un movimento franoso che interessa il centro dell'abitato del comune di Castel S. Vincenzo;

Visto lo studio fatto eseguire dal sindaco di Castel S. Vincenzo per l'intervento di stabilizzazione del centro urbano che definisce in 4.582 milioni di lire la somma globalmente necessaria;

Vista la nota n. 344 in data 5 ottobre 1991 con la quale il prefetto di Isernia rappresenta l'inderogabile necessità di urgenti interventi tesi alla salvaguardia del centro storico di Castel S. Vincenzo che corre il rischio della totale evacuazione;

Ravvisata la necessità, in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, con urgenza, un primo immediato intervento sul movimento franoso su citato, teso alla eliminazione del più incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Castel S. Vincenzo è autorizzato all'esecuzione delle attività e delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la zona del centro storico dell'abitato.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del comune di Castel S. Vincenzo la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Castel S. Vincenzo, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Castel S. Vincenzo può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A0010

ORDINANZA 23 dicembre 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Montappone in provincia di Ascoli Piceno. (Ordinanza n. 2193/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Vista la nota n. 1525 datata 30 maggio 1987 con la quale il sindaco del comune di Montappone rappresenta la grave situazione franosa;

Visto il verbale redatto, in data 8 novembre 1988, a seguito del sopralluogo tenuto dal rappresentante del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, nel quale si evidenza il carattere di pericolo per la pubblica e privata incolumità rivestito dalla situazione esistente, nel centro urbano del comune di Montappone;

Vista la nota n. 3874 datata 21 dicembre 1991 del comune di Montappone con la quale si rappresenta la gravità del movimento franoso con tutti gli effetti negativi sulla popolazione, nonché il progetto generale di risanamento dell'area pari a L. 8.500.000.000 comprensivo di un primo stralcio di L. 1.500.000.000 per lavori più urgenti;

Considerata l'estrema limitatezza di fondi disponibili;

Ravvisata la necessità, di consentire l'immediato intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire la rimozione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nel centro urbano del comune di Montappone è assegnata a detto comune la somma di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fà capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Montappone, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Montappone può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0011

ORDINANZA 23 dicembre 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Pietramontecorvino in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 2194/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubbicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale del sopralluogo eseguito il 25 marzo 1991 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di dissesto idrogeologico che interessa il centro abitato, con particolare incidenza sugli edifici delle scuole elementari, medie e materne;

Vista la nota n. 4203 in data 20 agosto 1991 con la quale il comune di Pietramontecorvino invia, a fronte di un'esigenza di intervento di L. 7.800.000.000, un progetto di massima primo stralcio per gli interventi sugli edifici scolastici elementari, medie e materne per un importo di L. 1.500.000.000;

Visto il progetto di massima dei lavori nell'abitato, dell'importo di L. 7.800.000.000 inviato dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Puglia con nota n. 9982 del 18 settembre 1991;

Vista la nota n. 7666 in data 5 novembre 1991 con la quale il sindaco di Pietramontecorvino sollecita il finanziamento di L. 1.500.000.000per la realizzazione degli interventi urgenti per l'eliminazione dell'incombente pericolo sugli edifici scolastici sopra menzionati;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo derivante dallo stato di precarietà statica degli edifici scolastici citati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa e assegnata al comune di Pietramontecorvino la somma di lire 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Pietramontecorvino, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Pietramontecorvino può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0012

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 31 dicembre 1991, n. 32.

Importazione di prodotti siderurgici CECA originari dell'Ungheria.

A seguito dell'entratà in vigore del protocollo concernente il commercio e la cooperazione commerciale ed economica tra la CECA e la Repubblica di Ungheria, a far data dal 1° gennaio 1992 sono abolite le restrizioni quantitative relative alle importazioni dei prodotti siderurgici CECA originari dell'Ungheria.

Resta immutato il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti siderurgici CECA, applicato mediante la dichiarazione di importazione, con gli adempimenti previsti ai sensi della circolare n. 21 del 26 agosto 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1991.

Il Ministro: LATTANZIO

92A0015

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Linaldo», in Siena

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1991, registro n. 55 Interno, foglio n. 216, la «Fondazione Linaldo», con sede in Siena, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

91A5952

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad eseguire analisi ufficiali di acque minerali

Con decreto ministeriale n. 2758 del 29 novembre 1991 l'istituto di igiene dell'Università degli studi di Padova è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche particolareggiate di acque minerali.

91A5950

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Cart '92 che avrà luogo a Milano dal 16 gennaio 1992 al 20 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Chibicar '92 che avrà luogo a Milano dal 16 gennaio 1992 al 20 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Tecno Hortus che avrà luogo a Padova dal 17 gennaio 1992 al 19 gennaio 1992.

91A5951

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio universitario in ingegneria della qualità, in Pisa

Con decreto ministeriale 30 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1991, registro n. 13 Università, foglio n. 147, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio universitario in ingegneria della qualità in breve «Qualital», con sede in Pisa, e ne è stato approvato lo statuto.

91A5953

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del CIPE 26 novembre 1991, recante: «Assegnazione agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato della somma di L. 195.000.000.000 sugli accantonamenti del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1991, per il finanziamento dei programmi di ricerca corrente». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991).

Nella deliberazione indicata in epigrafe, riportata alla pag. 16, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al settimo comma delle premesse, dove è scritto: «istituto con personalità di diritto pubblico: «Centro di riferimento oncologico» di Aviano (Pordenone), in data *1° luglio 1990*;», si legga: «istituto di personalità di diritto pubblico: «Centro di riferimento oncologico» di Aviano (Pordenone), in data *31* luglio 1990;».

91A5955

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, riguardante il «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1991).

Nel decreto citato in epigrafe, la tabella *D)* - Servizio nazionale dighe al medesimo allegata e pubblicata alla pagina 13 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituita dalla tabella qui di seguito riportata:

TABELLA *D*

SERVIZIO NAZIONALE DIGHE
(prevista dall'art. 25)

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amm.ivo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e cons. t.p.
ORGANICO DELLA DIRIGENZA				
Dirigente gen. liv. C	1			5
Dirigente superiore	4			
Primo dirigente	17	1		

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amm.ivo	Comandati e fuori ruolo: tecnici	Comandati e fuori ruolo: amm.ivi
ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE				
9ª Qualifica funzionale	60	1	30	1
8ª Qualifica funzionale				
7ª Qualifica funzionale	55	14	25	9
6ª Qualifica funzionale				
5ª Qualifica funzionale	60		30	
4ª Qualifica funzionale				
3ª Qualifica funzionale				
Totale	213		95	5

91A5954

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 5 giugno 1991, n. 353, recante: «Regolamento recante il nuovo capitolato generale d'appalto del servizio di casermaggio per l'Arma dei carabinieri». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 6 novembre 1991).

Nel capitolato generale d'appalto approvato con il regolamento citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pagina 5, prima colonna, sotto il Visto del Ministro Guardasigilli, dove è scritto: «*Registato* alla Corte dei conti il ...», si legga: «*Registrato* alla Corte dei conti il ...»;

alla pagina 6, seconda colonna, al secondo e terzo comma dell'art. 10, è anteposto, rispettivamente il numero 2) e 3);

alla pagina 7, prima colonna, all'art. 14, comma 1, dove è scritto: «1) Oltre alla fornitura di cui all'art. 10, ...», si legga: «1) Oltre alla fornitura *ordinaria* di cui all'art. 10, ...»;

alla pagina 9, seconda colonna, al comma 2 dell'art. 27, dove è scritto: «..., salvo quelli già forniti alle caserme in *cauzione* di precedente appalto, ...», si legga: «..., salvo quelli già forniti alle caserme in *esecuzione* di precedente appalto ...»; al successivo comma 3, dove è scritto: «3) Le variazioni di inventario conseguenti al declassamento dei materiali non devono essere *eseguiti* se non quando ...», si legga: «3) Le variazioni di inventario conseguenti al declassamento dei materiali non devono essere *eseguite* se non quando ...»; al comma 2 dell'art. 28, dove è scritto: «2) I materiali che per essere riparati o ripristinati debbono essere portati *fuoco* dalle caserme dell'Arma, ...», si legga: «2) I materiali che per essere riparati o ripristinati debbono essere portati *fuori* dalle caserme dell'Arma ...»;

alla pagina 10, prima colonna, al comma 1 dell'art. 30, dove è scritto: «1) In caso di danni o di perdite *imputabili* ai militari, ...», si legga: «1) In caso di danni o di perdite *imputabili* ai militari, ...»; al successivo comma 4, dove è scritto: «... per danni che non siano direttamente dipendenti da fatti *imputati* ai militari ...», si legga: «... per danni che non siano direttamente dipendenti da fatti *imputabili* ai militari ...»;

alla pagina 11, prima colonna, all'art. 34, dove è scritto: «... una somma corrispondente alle quantità totali delle forniture *ordinariate* di rinforzo ...», si legga: «... una somma corrispondente alle quantità totali delle forniture *ordinarie* di rinforzo ...»; all'art. 35, comma 4, dove è scritto: «... hanno, ai fini del compenso *dell'*appaltatore, la seguente disciplina: ...», si legga: «... hanno, ai fini del compenso *all'*appaltatore, la seguente disciplina ...»; al medesimo art. 35, comma 12, dove è scritto: «... o soppresso con provvedimento ministeriale o del *comando generale* dell'Arma ...», si legga: «... o soppresso con provvedimento ministeriale o del *Comando Generale* dell'Arma ...»;

alla pagina 12, prima colonna, il titolo del Capo VII è rettificato nel senso che dove è scritto: «Sanzioni per gli *inadempienti* ...», si legga: «Sanzioni per gli *inadempimenti* ...»;

alla pagina 14, seconda colonna, in corrispondenza della lettera *E)*, dove è scritto: «*E)* Per ciascun *comandando* di stazione ...», si legga: «*E)* Per ciascun *Comando* di stazione ...»;

alla pagina 15, seconda colonna, in corrispondenza della lettera *F)*, dove è scritto: «*F)* Per l'ufficio di ciascun *comandante* di squadriglia ...», si legga: «*F)* Per l'ufficio di ciascun *Comando* di squadriglia ...»;

alla pagina 16, prima colonna, in corrispondenza del punto 13), dove è scritto: «13) Asciugamano di cotone a nido d'ape ...», si legga: «13) Asciugamano di cotone *bianco* a nido d'ape ...»;

alla pagina 18, prima colonna, in corrispondenza della lettera *H)*, dove è scritto: «..., sede di comando di compagnia *e* di tenenza territoriale ...», si legga: «..., sede di comando di compagnia *o* di tenenza territoriale ...»; alla stessa pagina, seconda colonna, in corrispondenza della nota *a)* al punto 22), dove è scritto: «*(a)* Come da Allegato IV - *U/N*», si legga: «*(a)* Come da Allegato IV - *U/V*»;

alla pagina 19, seconda colonna, alla quinta lineetta, nella descrizione della sedia dattilo, dove è scritto: «... in struttura metallica *verniciatura* in nero, ...», si legga: «... in struttura metallica *verniciata* in nero ...»;

alla pagina 20, seconda colonna, in corrispondenza della lettera *F)*, dove è scritto: «*F)* Divano e sedie per *sola* attesa Comando stazione ...», si legga: «*F)* Divano e sedie per *sala* attesa Comando stazione ...», nella descrizione delle caratteristiche di costruzione del divano e sedie sotto la lettera *F)*, dove è scritto: «... Agli angoli il telaio è rinforzato mediante gattelli inchiodati alle traverse; ...», si legga: «... Agli angoli il telaio è rinforzato mediante gattelli inchiodati *ed incollati* alle traverse, ...»; nella descrizione delle caratteristiche costruttive del telaio della spalliera, dove è scritto: «... Entrambe le facce sono coperte con compensato di pioppo ed *imbottita* con lastra di ...», si legga: «... Entrambe le facce sono coperte con compensato di pioppo ed *imbottite* con lastra di ...»; nella descrizione delle caratteristiche dei braccioli, dove è riportato lo spessore dei medesimi, in luogo di *cm 33*, si legga ed intenda *cm 3,3*;

alla pagina 22, prima colonna, nella descrizione delle dimensioni della coperta di lana, sotto la lettera *L)*, dove è scritto: «... larghezza *con* inferiore a mt 1,50», si legga: «... larghezza *non* inferiore a cm 1,50»;

alla pagina 23, prima colonna, penultimo rigo, dove è scritto: «Gli angolari devono essere muniti *in* piedi o basi di appoggio.», si legga: «Gli angolari devono essere muniti *di* piedi o basi di appoggio.»; alla stessa pagina, seconda colonna, sotto il punto V), lettera *a)*, alla quarta proposizione dove è scritto: «Il cassetto sarà scorrevole su doppia guida fornita di quattro cuscinetti a sfera plastificati *estraibili* per la quasi totalità.», si legga: «Il cassetto sarà scorrevole su doppia guida fornita di quattro cuscinetti a sfera plastificati *estraibile* per la quasi totalità.».

91A5938

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 60.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 3 0 9 2 *

L. 1.200